



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2306

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

Indice

1. DDL S. 2306 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2306	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	9
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 05/10/2021	10
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 265 (pom.) del 13/10/2021	23
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 20/10/2021	39
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 269 (pom.) del 27/10/2021	53
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 271 (pom.) del 03/11/2021	56
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 273 (pom.) del 10/11/2021	70
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 274 (pom.) del 16/11/2021	78
1.4. Trattazione in consultiva	82
1.4.1. Sedute	83
1.4.2. Resoconti sommari	84
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	85
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/11/2021	86
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	89
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021	90

1. DDL S. 2306 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2306
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

Iter

16 novembre 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2306

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **25 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 342 del 6 luglio 2021.

Classificazione TESEO

COMUNI , COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE , MATERIE DI INSEGNAMENTO ,
TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Articoli

SCUOLA ELEMENTARE (Art.1), SCUOLA MEDIA (Art.1), INTERNET (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#)) (dato conto della nomina il 5 ottobre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [7^a Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 22 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 362 del 22 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 13^a (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2306

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2306

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **SAPONARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2021

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi Onorevoli Senatori. - I patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei nostri piccoli comuni rappresentano una risorsa da salvaguardare e da mettere a disposizione del sistema Paese. Questi costituiscono i territori del *made in Italy*, fatti di borghi e paesaggi con specifiche vocazioni e identità, e rendono famosi i nostri comuni nel mondo.

Nella vita dei piccoli comuni un punto di forza particolare è rappresentato dalle tipicità del luogo, dalla qualità delle produzioni locali e dalle tradizioni che coinvolgono profondamente la vita quotidiana delle famiglie e dell'intera comunità, tanto da costituire fattore di democrazia e valore sociale e culturale insostituibile.

In questo ambito si inserisce la funzione didattica delle istituzioni scolastiche che rappresentano, infatti, un formidabile tessuto connettivo nei processi di costruzione e di conservazione dell'identità delle persone e delle comunità. La coesione sociale e la forza dei territori è al tempo stesso alla base di un'economia di qualità in grado di competere nel mercato globale.

Occorre pertanto valorizzare il ruolo strategico delle tradizioni culturali e delle tipicità locali nei piccoli comuni anche attraverso un percorso scolastico che affronti con logiche adeguate i bisogni delle comunità locali.

Le scuole dei piccoli comuni rappresentano una ricchezza umana e una risorsa culturale, dove spesso si incontrano situazioni di eccellenza educativa. Occorre quindi assicurare non solo una continuità istruttiva e organizzativa, un numero adeguato di alunni tale da scongiurare la diffusione delle pluriclassi, nonché l'adeguatezza delle strutture scolastiche, ma bisogna impegnarsi affinché vengano avviati percorsi di formazione fondamentali nell'attività didattico-educativa dei territori, con le loro differenze e peculiarità.

Sono pertanto opportune, in un Paese come il nostro, ricco di tradizioni locali e di artigianato, politiche mirate e risorse che consentano di valorizzare la funzione sociale della scuola, vista come luogo di aggregazione e di crescita culturale per bambini, ragazzi e famiglie nei piccoli comuni, nonché presidio culturale da preservare attraverso un legame forte con l'intera comunità.

Con il presente disegno di legge, attraverso una modifica della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'educazione civica, si intendono introdurre norme volte a favorire una didattica che consenta ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di approfondire la conoscenza dei prodotti tipici dei singoli territori, di tradizioni artigianali e di costumi sociali, attraverso un percorso che consenta di evidenziare il legame che unisce il cibo, la comunità, l'ambiente e la salute informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti, consumi alimentari e tradizioni culturali.

La scuola dovrà essere vista anche come centro di educazione alimentare, ambientale e artigianale, luogo da esplorare e vivere attraverso esperienze che stimolano la curiosità, per orientare e promuovere intelligenze attraverso laboratori didattici e attività pratiche (per esempio preparazione del

pane, del formaggio, nonché di prodotti manifatturieri tipici dei territori), anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani che mettono a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi.

La scuola e i sistemi educativi dovranno essere posti al centro delle politiche di sviluppo, attraverso iniziative quali: percorsi di aggiornamento per gli insegnanti (non sempre originari dei luoghi dove lavorano), percorsi educativi e didattici per i ragazzi, scambi con altre realtà in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio, delle sue vocazioni economiche, della sua identità culturale, anche per far emergere i talenti nascosti, le intelligenze inesprese, le risorse umane, le abilità e i saperi locali.

Sarà fondamentale poter attivare collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari.

Grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie sarebbe importante costruire un rapporto di collaborazione, continuo e permanente con le altre scuole, « in rete », per praticare in modo associato percorsi di crescita e valorizzazione integrata del territorio e delle comunità locali e promuovere azioni idonee a conseguire gli obiettivi comuni, nonché rafforzare le identità dei cittadini che si sentono discendenti da una stessa storia e accomunati dagli stessi usi e costumi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *e*), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;
- 2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;
- 3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;
- 4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;
- 5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2306
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 262 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 265 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 267 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2021

[N. 269 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 271 \(pom.\)](#)

3 novembre 2021

[N. 273 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

[N. 274 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
262^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Segnala che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione; tale assenza non dà luogo a conseguenze disciplinari, mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi; infine, viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione (dalla necessità di certificato verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro) per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19. È posto a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche;

per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Riguardo all'ambito di applicazione, segnala che, nel periodo temporale summenzionato, restano ferme le norme specifiche sia sugli obblighi di possesso del certificato verde COVID-19 per l'accesso alle strutture concernenti i servizi educativi per l'infanzia, l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la formazione superiore, sia sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per lo svolgimento delle attività lavorative nell'ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale o in alcune strutture residenziali e semiresidenziali.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, cui viene applicato un prezzo calmierato; al riguardo, ricorda che il Protocollo d'intesa che regola modalità di somministrazione dei test e i prezzi calmierati, richiamato dal provvedimento in esame, fa riferimento alla necessità di tener conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale». Sul punto, rammenta che è stato demandato a Sport e salute S.p.A. il compito di corrispondere, per il corrente anno, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 6 prevede che i predetti importi non utilizzati siano riversati, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) giudica negativamente il provvedimento di urgenza in esame, che estende l'obbligo di presentazione della certificazione verde COVID-19 per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, un obbligo che nelle intenzioni palesate dal legislatore è finalizzato a documentare l'immunità di chi vi accede. Tale estensione è a suo giudizio inaccettabile, soprattutto considerando che ai luoghi di lavoro hanno accesso anche gli studenti, a partire dai 16 anni di età, che svolgono percorsi di formazione professionale: costoro dovrebbero quindi sottoporsi a frequenti tamponi ovvero alla vaccinazione, che per i minori presenta rischi maggiori rispetto al beneficio atteso, come è dimostrato dagli eventi anche letali che si sono registrati. L'obbligo di *green pass* ha dato luogo anche ad abusi; ricorda, a tale proposito l'applicazione incoerente che ne è stata data da una università con riferimento persino alle lezioni *on line*. Sottolinea che, poiché non sono ancora disponibili sufficienti studi clinici che dimostrino la necessità di vaccinazione, va riconosciuta la possibilità di non vaccinarsi e di fronteggiare un eventuale contagio con le cure disponibili. Considera grave la scelta operata con il provvedimento in esame, in conseguenza della quale chi è economicamente svantaggiato è, in sostanza, costretto a vaccinarsi, non potendo sostenere la spesa di frequenti tamponi. Conclude preannunciando sin d'ora il suo voto contrario alla proposta di parere che verrà formulata dalla

relatrice, che sollecita comunque a formulare un'osservazione volta a esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che occorra elevare il livello del dibattito, in primo luogo evitando di richiamare fonti non qualificate invece che dati scientifici: tutti i dati scientifici, anche a livello internazionale, testimoniano come il rischio per gli adolescenti derivi dalla mancata vaccinazione e come, senza ombra di dubbio, la vaccinazione metta in sicurezza i giovani in misura ben maggiore rispetto a ogni altra misura. Tutte le autorità sanitarie sono concordi su tale valutazione; tutti gli esponenti politici con responsabilità di governo ai vari livelli istituzionali, la generalità delle associazioni datoriali e degli operatori del commercio e del turismo sono favorevoli al *green pass*, uno strumento che si è rivelato determinante per consentire le riaperture e la ripresa delle attività economiche. Osserva come a suo giudizio occorra porre un limite alla mistificazione e trarre la giusta lezione dalle recenti elezioni amministrative, anziché continuare ad essere inclini a posizioni ancor più demagogiche, senza prendere atto del profondo mutamento intervenuto con la pandemia, che ha cambiato la sensibilità dell'opinione pubblica. Esprime la propria preoccupazione al riguardo, invitando a evitare di continuare a rivolgersi a una minoranza con posizioni che non aiutano né le forze politiche che le esprimono né tanto meno il Paese.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare l'espressione del parere, anche al fine di poter acquisire gli elementi informativi che deriveranno dalle audizioni che la Commissione di merito svolgerà sul provvedimento in titolo.

Acquisito l'assenso del relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame sarà rinviato ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV\) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati](#)

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) [illustra per gli aspetti di competenza il documento in titolo](#), il quale registra una significativa ripresa dell'economia italiana, superiore alle previsioni, come testimonia la crescita nei primi due trimestri superiore rispetto alla media degli altri Paesi dell'Unione europea. La Nota di aggiornamento prospetta, per il triennio di riferimento, uno scenario di consolidamento della crescita, associata a una graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL. Siffatto scenario continuerà ad essere sorretto da misure di politica economica di carattere espansivo almeno sino al 2024; l'economia potrà ulteriormente beneficiare degli effetti del graduale ritorno alla normalità in corso, per il venir meno delle misure emergenziali connesse al contrasto al COVID-19, che ha già consentito la riapertura di numerose attività, incluse quelle nei settori culturali, sportivi e sociali. Quanto alla manovra di bilancio per il 2022-2024, essa conterrà misure che avranno un impatto positivo, in termini di crescita, pari a circa mezzo punto percentuale per il prossimo anno, rispetto al livello tendenziale (a legislazione vigente). Il PIL, nel 2022, sarà dunque pari al 4,7 per cento, mentre nel 2023 e nel 2024 si assesterà, rispettivamente, al 2,8 per cento e all'1,9 per cento. Con riguardo agli ambiti di specifico interesse della Commissione, segnala che fra i disegni di legge che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio sono presenti innanzitutto l'AS 2305 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e dell'AS 2318 "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", entrambi in corso di esame, nonché un'iniziativa in materia di

"Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca", non ancora presentata alle Camere; rispetto al DEF 2021 non risulta più presente, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra, quello sul riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica (cd. ddl "riordino AFAM").

Come si evince nella NadeF, la crescita economica in atto è resa possibile anche grazie ai provvedimenti di finanza pubblica che Governo e Parlamento hanno adottato al fine di contrastare la crisi indotta dalla pandemia che, solo nel 2021 hanno determinato un incremento dell'indebitamento netto pari a 71,9 miliardi di euro. Nella Nota si richiamano, fra gli altri, gli interventi per il settore della scuola, dell'università e della ricerca, che ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi di euro nel 2021, 0,3 miliardi nel 2022, 0,2 miliardi nel 2023 e 0,1 miliardi nel 2024. In tale ambito, rilevano, in particolare, le misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica e per garantirne l'ordinato avvio nell'a.s.2021/2022 (0,6 miliardi solo nel 2021); per la promozione della ricerca e l'innovazione tecnologica (circa 0,6 miliardi quadriennio 2021-2024); per il rifinanziamento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (0,2 miliardi nel 2021); per l'edilizia scolastica (0,2 miliardi nel quadriennio).

Segnala altresì che quota parte delle risorse (nel complesso pari a 2,7 miliardi solo nel 2021) dirette a finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono state destinate a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti del settore culturale e dello spettacolo. A tutela del lavoro sono state poi messe a disposizione significative risorse, fra l'altro, per la corresponsione di un'indennità *à tantum* a favore dei lavoratori riconosciuta principalmente per alcuni settori, fra cui quelli dello spettacolo, dello sport e del turismo (circa 3 miliardi complessivi nel 2021).

Nel Capitolo IV del documento in esame sulle riforme e sulle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, si fa innanzi tutto presente che nel PNRR è confluito il Programma Nazionale di Riforma, che dal 2011 è parte integrante del DEF. Entrando nel merito delle riforme settoriali contenute nel PNRR, nella NadeF si richiama l'attenzione, oltre che sulla riforma delle lauree abilitanti, anche sulle iniziative intraprese nell'ambito dell'alta formazione, richiamando la disposizione, introdotta con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, commi 536 e seguenti - che dispone un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile da parte delle imprese che sostengono, tramite borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali.

Viene inoltre richiamata la disposizione, anch'essa approvata con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, comma 521 - che stanziava risorse al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si dà altresì conto dell'avvenuta istituzione (ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021) del Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni nel 2021 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2022, per promuovere lo sviluppo della ricerca di base, rappresentando l'importanza della previsione di procedure competitive per l'assegnazione delle relative risorse, ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) segnala come, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, il documento in titolo indichi un disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata; al riguardo ritiene opportuno segnalare l'esigenza che in alcuni ambiti, come in materia di istruzione, sia mantenuta un'uniformità a livello nazionale.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sollecita la formulazione di un rilievo, nella proposta di parere, con il quale si preveda la possibilità di finanziare con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 progetti di divulgazione scientifica, che egli considera molto importanti, soprattutto in questo periodo, in particolare mediante trasmissioni televisive.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalla senatrice Granato e l'esigenza di regole uniformi a livello nazionale, ricorda le relevantissime differenze che devono essere considerate nell'organizzazione scolastica sul territorio nazionale, soprattutto alla luce del fenomeno di spopolamento di alcuni territori. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, osserva come non possano non esserci criteri differenziati a fronte di regioni con densità di popolazione profondamente diverse: le norme in materia di istruzione devono quindi garantire una uniformità che non sia esente da elementi di flessibilità.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che si unisce al senatore Marilotti nel sottolineare come sia necessario consentire ai territori di adattare l'organizzazione scolastica alle specifiche esigenze dettate dalle rispettive caratteristiche geografiche e demografiche.

Anche la senatrice [GRANATO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) interviene nuovamente per precisare che il suo riferimento era non tanto all'aspetto dell'organizzazione scolastica sul territorio bensì alla esigenza di garantire sul territorio nazionale una unitarietà in materia di istruzione in termini di finalità, indirizzi, piani di studio, programmi, e così via, evitando che si creino confusione o addirittura conflittualità anche in termini di validità dei titoli di studio. Dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2013 concernente il ruolo dei docenti, conclude sottolineando l'importanza di garantire agli studenti una pari qualità dell'istruzione su tutto il territorio nazionale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) segnala come anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) abbia previsto fondi finalizzati a colmare il divario territoriale tra Nord e Sud in materia di istruzione. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, sottolinea gli aspetti positivi di una organizzazione scolastica che tenga conto della conformazione e delle caratteristiche dei territori, la quale non pregiudica la qualità dell'insegnamento e, al contempo, consente di contrastare le dinamiche di spopolamento soprattutto delle aree interne.

Il senatore [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) contesta che sia stata mai messa in discussione la validità dei titoli acquisiti nelle varie regioni del territorio nazionale e richiama il dettato dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ritiene prematura la formulazione di rilievi che riguardino l'attuazione dell'autonomia differenziata con particolare riferimento alla materia dell'istruzione: la Commissione potrà esprimersi sulle iniziative che saranno presentate alle Camere, preannunciate nel documento in esame, le quali saranno ovviamente adottate nel quadro dei principi costituzionali e quindi tenendo conto dell'esigenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Anche in merito alla sollecitazione formulata dal senatore Lanièce, ritiene che questa possa essere ripresa con riferimento ai provvedimenti attuativi del richiamato articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021. Presenta quindi e illustra una proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) osserva come le questioni in materia di organizzazione scolastica oggetto di alcuni degli interventi e l'autonomia scolastica siano estranei al documento in esame; non va taciuto il rischio che l'autonomia differenziata possa diventare un elemento di differenziazione tra Regioni, non diversamente da quanto è avvenuto in tema di formazione professionale. Se sotto tale profilo è condivisibile la preoccupazione espressa dalla senatrice Granato, tuttavia ritiene che sia necessario garantire ai territori flessibilità nell'organizzazione scolastica. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Anche il senatore [MARILOTTI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di

parere della relatrice.

Il senatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rammentando le iniziative a sua firma in materia di docenti di sostegno, l'*iter* di una delle quali è stato bloccato per la contrarietà del Movimento 5 stelle.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede nuovamente alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con il rilievo prima illustrato.

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*), accogliendo la richiesta del senatore Laniece, presenta e illustra una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere della relatrice è quindi posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1228\)](#) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Cangini ha presentato due emendamenti, 1.100 e 1.200, volti a soddisfare le condizioni, poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio e che il senatore Marilotti ha presentato una riformulazione del suo emendamento aggiuntivo 1.0.1. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

[\(693\)](#) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

[\(1158\)](#) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

[\(1306\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale

[\(1636\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

[\(2306\)](#) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Discussione del disegno di legge n. 2306, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306 e 1636 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2306 che si compone di un articolo unico con il quale si novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019: quest'ultimo rinvia alle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica - da adottare con decreto del Ministero dell'istruzione - la definizione di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi specifici di apprendimento. L'articolo unico del disegno di legge n. 2306 introduce un periodo

aggiuntivo, ai sensi del quale, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, la tematica di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3 include anche lo "studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali". Riferisce quindi in merito agli obiettivi così perseguiti. Conclude proponendo di congiungere la discussione di tale iniziativa a quella già avviata dei disegni di legge n. 693, 1158, 1306 e 1636.

Concorda la Commissione.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone che la Commissione gli conferisca, in qualità di relatore, l'incarico di predisporre un testo unificato delle iniziative in titolo, come prefigurato nella seduta dell'8 settembre.

Concorda la Commissione.

Il relatore, presidente [NENCINI \(IV-PSI\)](#), avendo - come preannunciato - svolto un preventivo confronto informale con i primi firmatari delle iniziative in titolo, compreso il disegno di legge n. 2306, presenta quindi un testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato, proponendo di assumerlo a base del seguito della discussione congiunta e di fissare alle ore 12 di mercoledì 13 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo testo unificato.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è assegnato in sede consultiva, per il parere alla Commissione industria, il disegno di legge n. 2401, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il cui esame sarà avviato nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame del disegno di legge n. 2367 recante " Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini", se assegnato.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione;
- c) prevedere che con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 possano essere finanziati progetti di divulgazione scientifica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1228](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: " a decorrere dal 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

1.200

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: " a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

1.0.1 (testo 2)

[Marilotti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2022, un contributo di 250.000 euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [693](#), [1158](#), [1306](#), [1636](#), [2306](#)

NT1

Il Relatore

Capo I

Principi generali

Articolo 1

(Finalità)

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Capo II

Sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali

Articolo 2

(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualificazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

Articolo 3

(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e

delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

Articolo 4

(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

Capo III

Rete delle regioni storiche italiane

Articolo 5

(Finalità)

1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.

Articolo 6

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni storiche italiane.

Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

6. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Capo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo IV

(Ulteriori misure per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale)

Articolo 8

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)

1. A decorrere dall'anno 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate: agevolazioni per l'acquisto, anche in formato digitale, di libri, di testi, di abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi nonché per l'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica; l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 9

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte

dei lavoratori)

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «?Carta cultura per i lavoratori?».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «?Carta?»», è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Articolo 10

(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;

2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;

3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;

4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;

5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 265 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
265ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, adottato allo scopo di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas, nonché al fine di semplificare la legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.

Segnala l'articolo 4, comma 1, che dispone l'abrogazione delle disposizioni elencate nell'Allegato 1 al decreto-legge, fra le quali segnala l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. La relazione illustrativa chiarisce che l'abrogazione si è resa necessaria poiché il Ministero già da tempo attua in via amministrativa quanto prescritto dalla disposizione in argomento. Viene inoltre abrogato l'articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), con cui era stata demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, peraltro rimasto inattuato. Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato, a partire dall'anno 2020 e con frequenza biennale, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La relazione illustrativa al decreto-legge argomenta la scelta dell'abrogazione della disposizione in esame rilevando che la scelta di accorpate gli istituti già esistenti o di ridisegnare gli standard organizzativi rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione. Inoltre la relazione ritiene

che il contenuto recato dalla norma può considerarsi superato alla luce della riforma complessiva degli istituti tecnici superiori, attualmente all'esame del Parlamento. Al riguardo, si tratta del progetto di legge (AS 2333), approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame presso la *nostra* Commissione, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

È abrogato anche l'articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015, il quale prevedeva la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di natura regolamentare, dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS). La Relazione illustrativa riconduce l'abrogazione di tale disposizione alla sua "difficile attuazione in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento"; che il rinvio al provvedimento ministeriale per la definizione dei predetti criteri - prosegue la Relazione - "non tiene conto del principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione" e segnala che, con particolare riguardo al riconoscimento dei crediti, la norma generale - ossia l'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - demanda ai singoli atenei la competenza sul riconoscimento dei crediti. Al riguardo fa presente che "la relativa valutazione [è] necessariamente connessa a una indagine concreta sul percorso formativo già svolto dallo studente e alla sua effettiva interrelazione con il corso di laurea nel cui ambito i crediti formativi andrebbero riconosciuti".

Quanto all'articolo 4 del decreto-legge, il comma 2 interviene sulla disciplina relativa alla formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; nello specifico, la disposizione sostituisce il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017, che, nel nuovo testo, demanda agli atenei, con propri regolamenti, il compito di adeguamento del corso di laurea in scienze della formazione primaria e del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica alle innovazioni introdotte dal medesimo articolo 12. Nella formulazione precedente alla presente modifica, il comma prevedeva, invece, che con decreto di natura regolamentare venissero definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, oltre ai crediti formativi necessari per l'accesso a quest'ultimo corso di specializzazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 29 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
(Esame e rinvio)

La relattrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 2367, che propone una disciplina nazionale dei cammini come itinerari culturali. Si tratta di un disegno di legge, a prima firma del Presidente della Commissione, che è stato sottoscritto da tutti i Gruppi presenti in Commissione: un'iniziativa quindi largamente condivisa, maturata al termine e alla luce di un lungo percorso di approfondimento e confronto.

Raccogliendo infatti i numerosi elementi e le molte sollecitazioni emerse nel corso dell'affare assegnato n. 590, concluso con l'approvazione con voto unanime da parte della 7ª Commissione permanente del Senato della risoluzione Doc. XXIV, n. 40, l'iniziativa si propone di delineare una *governance* unitaria di un fenomeno di grande significato e valenza culturale, oltre che religiosa, sportiva, sociale ed enogastronomica, e come emergente fenomeno di turismo lento esperenziale. Nei lavori della Commissione è emersa chiaramente l'esigenza di definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà e per il loro significato di arricchimento della comunità e di conservazione del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo economico dei territori.

Una normativa statale che delinei una disciplina di principio omogenea e valida in tutto il territorio nazionale offrirebbe gli strumenti per favorire il superamento dell'attuale frammentazione e disomogeneità degli interventi, lamentati dalle stesse regioni, dagli enti locali, dagli esperti e dagli operatori del settore con cui ha interloquito la Commissione: nella generalità delle audizioni è stato manifestato un corale favore in questo senso, manifestato anche nella seduta della Commissione del 19 maggio 2021 con riferimento all'eventuale presentazione di un disegno di legge quadro in materia; un impegno assunto con l'approvazione della risoluzione prima ricordata e cui si dà attuazione con il disegno di legge n. 2367.

L'articolo 1 individua l'oggetto del disegno di legge, dettando la definizione dei cammini come itinerari culturali, e le sue finalità, che spaziano oltre la tutela e valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati e la tutela dell'ambiente e del paesaggio, per abbracciare le finalità di valorizzazione dei borghi, di rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne. Tra le finalità di studio sono richiamate anche quelle concernenti aspetti sociali ed enogastronomici, nonché quelli attinenti alla tradizione e all'identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni. Non manca la finalità di promuovere corretti stili di vita e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

All'articolo 2 si prevede la definizione della «Mappa dei cammini d'Italia», da realizzare anche in formato digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale; si riprende così il percorso tracciato qualche anno fa con l'«Atlante dei cammini», portando a compimento un disegno di promozione del patrimonio dei cammini, in una cornice di completezza e di costante aggiornamento. Si prevede che nella Mappa possano essere inseriti i tratti presenti sul territorio italiano degli itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio di Europa, i cammini interregionali e, su richiesta delle regioni interessate, i cammini di interesse regionale o locale: l'inserimento nella Mappa comporta il riconoscimento della qualifica di Cammino d'Italia, un brand cui è connesso il riconoscimento di caratteristiche proprie degli itinerari culturali come definiti dall'articolo 1, comma 2, e il rispetto di standard di qualità appositamente individuati e periodicamente aggiornati. La Mappa è infatti aggiornata con cadenza almeno biennale; nelle more dell'aggiornamento, è previsto un meccanismo di temporanea esclusione per il caso che siano venuti meno i requisiti o gli standard di qualità necessari: si tratta di una misura di salvaguardia degli utenti da attivare con celerità, fermo restando che con l'aggiornamento della Mappa l'esclusione potrà essere definitivamente confermata

ovvero revocata. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione della cabina di regia, organismo chiamato ad assicurare, insieme al tavolo permanente di cui all'articolo 5, una *governance* unitaria dei cammini. Un comitato scientifico, formato da esperti, coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività di verifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determinazioni (articolo 4). La cabina di regia è composta da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di cammini e da rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni; ai suoi lavori partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. La cabina di regia svolge funzioni di proposta dei provvedimenti in materia di cammini, sentiti il tavolo permanente e il comitato scientifico; la generalità dei provvedimenti sono poi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; in alcuni casi, è richiesto il parere delle regioni interessate. Si intende così garantire il massimo grado di coinvolgimento degli enti territoriali, i quali non solo sono presenti nella composizione della cabina di regia e nel tavolo permanente, ma sono pienamente coinvolti anche nella fase di adozione dei provvedimenti. Illustra quindi i numerosi compiti della cabina di regia, che presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 4 disciplina il comitato scientifico, composto da esperti, che opera presso la cabina di regia. Il successivo articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un tavolo permanente, che costituisce una sede stabile di consultazione, di cui fanno parte i componenti della cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative. La cabina di regia acquisisce il parere del tavolo permanente sulla generalità delle proprie proposte. Il tavolo presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 6 prevede la costituzione di un «Osservatorio nazionale per i cammini» presso l'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, cui è demandato il compito di raccogliere e analizzare i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità. Si intende inoltre favorire la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini, anche al fine di consentire l'implementazione dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale, favorendo la costituzione di un'apposita banca dati, nonché l'interoperabilità tra osservatori.

L'articolo 7 prevede la promozione di studi e ricerche, anche in collaborazione con università, istituzioni culturali e di ricerca. Il comma 2 dell'articolo prevede che il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione annuale sui cammini, nella quale si dà conto anche di quelle della cabina di regia e del tavolo permanente.

L'articolo 8 estende l'ambito di applicazione della legge n. 717 del 1949, in materia di arte negli edifici pubblici, ai cammini: in tal modo una percentuale delle risorse utilizzate per i cammini sarà destinata al loro abbellimento con opere d'arte.

L'articolo 9 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei cammini come itinerari culturali, a livello nazionale e internazionale, allo scopo di incentivare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 10, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione normativa e amministrativa, di semplificazione delle procedure di finanziamento degli

interventi destinati ai cammini stessi e di modifica della legislazione vigente per la realizzazione e la valorizzazione dei cammini, e riferisce sui principi e criteri di delega.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria e il successivo articolo 12 regola l'entrata in vigore.

Conclude auspicando un esame ampiamente condiviso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD), premettendo di non aver preso parte ai lavori della Commissione che hanno preceduto la presentazione del disegno di legge n. 2367, dichiara di apprezzarne i molti aspetti positivi. Esprime tuttavia perplessità per la cifra a suo giudizio eccessivamente dirigistica che connota l'impianto complessivo, con particolare riferimento alla previsione della Cabina di regia nazionale, la cui composizione egli teme possa non aiutare la crescita e la stessa esistenza dei cammini. Al riguardo sottolinea come i cammini siano storicamente nati prima ancora dello Stato: ritiene che occorra riconoscere un ruolo centrale alla partecipazione popolare, che svolge un ruolo fondamentale nella cura del patrimonio culturale e in generale in questo settore, che egli giudica molto importante anche per la sua funzione di inclusione, come evidenziato dal testo in esame. Conclude ribadendo la fondamentale importanza dell'amore popolare per i cammini.

Ha quindi la parola la senatrice [RUSSO](#) (M5S) che ringrazia in primo luogo la relattrice per l'ampia illustrazione del disegno di legge in titolo, con il quale si dà seguito a un lavoro, ricco e ampiamente condiviso, che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'affare assegnato n. 590, sulla promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali. Dopo aver ricordato l'attualità del tema in esame, richiamando in particolare le iniziative in corso nella Regione siciliana, fa presente al senatore Marilotti che le audizioni informali svolte nell'ambito dell'affare assegnato hanno evidenziato la forte presenza e l'ampia partecipazione della società civile nella gestione e promozione dei cammini e del patrimonio culturale ad essi connesso; il disegno di legge, raccoglie le molte sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni: infatti sono state proprio le realtà locali e le associazioni operanti nei territori a chiedere un livello nazionale di regolazione a sostegno dei cammini. La Cabina di regia delineata dal testo in esame prevede peraltro il coinvolgimento di tutti i livelli di governo e di associazioni e organizzazioni espressioni della società civile e del mondo del lavoro connesso ai cammini; sottolinea inoltre come oggetto precipuo della disciplina siano i cammini interregionali, per i quali non può che prevedersi una disciplina e un coordinamento a livello nazionale. Conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge n. 2367.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) si unisce alla senatrice Russo nel rimarcare come il disegno di legge in titolo rispecchi il complesso lavoro svolto finora dalla Commissione in materia di cammini. Un lavoro cui ha partecipato tutta la Commissione, come evidenziato dalla sottoscrizione del disegno di legge da parte di tutti i Gruppi. Al senatore Marilotti, che ha sottolineato l'importanza di valorizzare l'amore popolare per i cammini, fa presente che il disegno di legge è coerente a tale impostazione e intende favorire la fruizione dei cammini e sostenerne la promozione e la gestione. Conclude ribadendo la piena adesione all'iniziativa in titolo, che dà corpo a una delle iniziative promosse dal Presidente e condivise dalla Commissione.

Poichè nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(693) Simone BOSSI ed altri. - *Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati*

(1158) RAMPI. - *Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani*

(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale*

(1636) NENCINI ed altri. - *Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane*

(2306) Maria SAPONARA. - *Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306, 1636 e 2306, disgiunzione del seguito della discussione del disegno di legge n. 1306 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Montecvecchi ha richiesto la disgiunzione del disegno di legge a sua prima firma n. 1306.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il relatore, presidente **NENCINI** (*IV-PSI*), avverte che il testo unificato già presentato per le iniziative in titolo, si intende quindi ora riferito ai disegni di legge nn. 693, 1158, 1636 e 2306 e ad esso vanno riferiti gli emendamenti presentati.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il relatore **PITTONI** (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di replica, sottolinea l'importanza del disegno di legge in titolo; un provvedimento strategico, come è testimoniato dal suo inserimento fra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che devono essere approvati entro il 31 dicembre prossimo: da qui scaturisce l'esigenza che il Parlamento proceda con rapidità alla sua approvazione definitiva. Ricorda quindi l'*iter* finora svolto, improntato alla celerità richiesta dall'impegno ora richiamato.

Il ministro Maria Cristina MESSA, intervenendo in sede di replica, ringrazia in primo luogo la Commissione per la celerità assicurata all'esame del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, particolarmente utile in vista della scadenza, ricordata anche dal relatore, del 31 dicembre 2021. Sottolinea come il testo sia volto a semplificare e ridurre i tempi di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e realizzi una forte e positiva interazione con le professioni. In merito alle preoccupazioni espresse dai rappresentanti di alcune professioni e in particolare dal Collegio nazionale degli agrotecnici, assicura che gli interventi richiesti potranno essere realizzati con norma di rango non primario, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; al riguardo

preannuncia l'intendimento di procedere in tempi rapidi a una complessiva revisione della disciplina recata da tale DPR, adottato vent'anni fa, anche con riferimento ad altre professioni, nella prospettiva indicata dal disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultive. Informa che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo; in merito agli emendamenti, la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.5, 3.0.6, e parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Avverte che sono pertanto inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6; avverte inoltre che sono improponibili per estraneità della materia gli emendamenti 4.0.1 e 5.0.1.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 settembre.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), gli ordini del giorno sono momentaneamente accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Alla senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) che chiede di intervenire per illustrare l'emendamento 3.0.6, il [PRESIDENTE](#) fa presente che tale proposta è inammissibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo si intendono illustrati.

Il relatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda nuovamente l'esigenza che il provvedimento in esame sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2021, pena il mancato rispetto di uno degli impegni assunti nel PNRR: tale circostanza rende preferibile non modificare il testo approvato in prima lettura. Dopo aver segnalato la possibilità di intervenire con eventuali correzioni in un momento successivo, se necessario, assicura che - come testimoniato dall'intervento del Ministro - è in corso un fattivo dialogo con il Governo al fine di favorire la rapida attivazione di un tavolo per la revisione e l'aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, consentendo così di dare seguito in quella sede ad alcune importanti istanze provenienti da alcune professioni. Alla luce di tutto ciò, egli invita a ritirare tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e preannuncia il suo parere favorevole sugli ordini del giorno.

Il ministro Maria Cristina MESSA si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.1 e 3.0.4.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, sottoscrive e ritira gli emendamenti 2.2 e 3.0.2.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito del relatore, sottoscrive e ritira gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4; ritira inoltre l'emendamento 4.1.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.3 e 3.0.3.

Si passa quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.0.1 è posto ai voti e respinto.

Con successive distinte votazioni anche gli emendamenti 1.0.2, 2.4 e 3.0.1 sono respinti.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.0.2, sottoscritto dal senatore [BARBARO](#) (Fdl).

Infine, anche l'emendamento 6.1, posto ai voti, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti e che si passa all'esame degli ordini del giorno precedente accantonati.

Il ministro Maria Cristina MESSA dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore Pittoni a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2305, nel testo approvato dalla Camera dei deputati chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2041

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare il titolo del decreto-legge, che fa riferimento solo alle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, integrandolo al fine di tener conto dei contenuti dell'articolo 4, che abroga o modifica disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi in materie non riguardanti il costo dell'energia;
- b) all'articolo 2, comma 4, si segnala l'esigenza di integrare la disposizione al fine di stabilire che il termine di efficacia della disciplina volta ad adeguare il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n.66 del 2017 sia differito nel tempo (ad es. a partire dall'anno accademico 2025/2026) affinché si possa dar luogo a una sorta di «regime transitorio» che scongiuri il rischio di possibili effetti distorsivi tra categorie di docenti in termini di aggravamento del percorso di studi, chiarendo altresì quale sia la platea dei soggetti interessati;
- c) si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di programmare l'eliminazione o il contenimento degli oneri di sistema, rendendo la bolletta trasparente, prevedendo che tali oneri siano posti a carico della fiscalità generale;
- d) si invita la Commissione di merito a prendere nuovamente in considerazione l'ipotesi di introdurre una tassa sugli extraprofiti delle concessionarie di servizi pubblici, individuando soluzioni per superare le difficoltà registrate in passato;
- e) si invita infine a ipotizzare un processo di transizione energetica che sia economicamente sostenibile.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2020](#)

Art. 1

1.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:* ", intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- 2) *alla lettera d), sostituire la parola:"superiore" con la seguente:* "secondaria";
- 3) *sostituire la lettera e) con la seguente:* «e) riordino dei licei musicali prevedendo la più ampia apertura ai nuovi linguaggi e stili musicali contemporanei;»

1.2

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera c), sostituire le parole:* «intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508» *con le seguenti:* «intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei musicali»;
- 2) *alla lettera d):*
 - a) *sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «secondaria»;
 - b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei coreutici»;
- 3) *alla lettera e):*
 - a) *sostituire le parole:* «licei musicali, intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508» *con le seguenti:* «licei musicali, considerati come formazione di base pre-accademica attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nelle istituzioni AFAM»;
 - b) *sostituire le parole:* «indirizzo jazz» *con le seguenti:* «indirizzo nuovi linguaggi»;
- 4) *alla lettera f), dopo le parole:* «al corso di studi» *inserire le seguenti:* «di livello».

1.3

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera c), sostituire le parole:* «intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508», *con le seguenti:* «intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei musicali»;
- 2) *alla lettera d):*
 - a) *sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «secondaria»;
 - b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei coreutici»;
- 3) *alla lettera e)*
 - a) *sostituire le parole:* «licei musicali, intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508», *con le seguenti:* «licei musicali, considerati come formazione di base pre-accademica attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nelle istituzioni AFAM»;

- b) *sostituire le parole*: «indirizzo jazz», *con le seguenti*: «indirizzo nuovi linguaggi»;
4) *alla lettera f)*, *dopo le parole*: «al corso di studi», *inserire le seguenti*: «di livello».

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a)*, *sostituire le parole*: «propedeutica musicale», *con le seguenti*: «educazione alla musica»;

2) *alla lettera b)*, *sostituire le parole*: «di propedeutica musicale, di pre-danza», *con le seguenti*: «di educazione alla musica, di educazione alla danza»;

3) *alla lettera c)*:

a) *al numero 1)*, *sostituire le parole da*: «lettere a), b), c), d) e f)», *fino alla fine, con le seguenti*: «lettere a), b), c), d) ed f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

b) *al numero 2)*, *sostituire le parole*: «classe di concorso A31/A32» *con le seguenti*: «classi di concorso A030 e A029»;

c) *al numero 3.1)*, *sostituire le parole*: «le discipline musicali», *con le seguenti*: «l'educazione alla musica» e *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

d) *al numero 3.2)*, *sostituire le parole*: «per la pre-danza», *con le seguenti*: «per l'educazione al movimento» e *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «o titolo equipollente»;

e) *al numero 3.3)* *aggiungere in fine le seguenti parole*: «o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente»;

f) *al numero 4.1)*, *sostituire le parole*: «classe di concorso A31/A32», *con le seguenti*: «classi di concorso A30 e A29»;

g) *il numero 4.2)* è *sostituito dal seguente*: «4.2) per l'educazione al movimento: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza o titolo equipollente, con il possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;

h) *il numero 4.3)* è *sostituito dal seguente*: «4.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente, in possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;

4) *sopprimere la lettera f)*.

2.2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a)*, *sostituire le parole*: «propedeutica musicale», *con le seguenti*: «educazione alla musica»;

2) *alla lettera b)*, *sostituire le parole*: «di propedeutica musicale, di pre-danza», *con le seguenti*: «di educazione alla musica, di educazione alla danza»;

3) *alla lettera c)*:

a) *al numero 1)*, *sostituire le parole da*: «lettere a), b), c), d) e f)», *fino alla fine, con le seguenti*: «lettere a), b), c), d) ed f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

b) *al numero 2)*, *sostituire le parole*: «classe di concorso A31/A32», *con le seguenti*: «classi di

concorso A030 e A029»;

c) *al numero 3.1), sostituire le parole: «le discipline musicali», con le seguenti: «l'educazione alla musica» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;*

d) *al numero 3.2), sostituire le parole: «per la pre-danza», con le seguenti: «per l'educazione alla danza» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o titolo equipollente»;*

e) *al numero 3.3) aggiungere in fine le seguenti parole: «o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente»;*

f) *al numero 4.1), sostituire le parole: «classe di concorso A31/A32», con le seguenti: «classi di concorso A30 e A29»;*

g) *il numero 4.2) è sostituito dal seguente: «4.2) per l'educazione alla danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza o titolo equipollente, con il possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;*

h) *il numero 4.3) è sostituito dal seguente: «4.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente, in possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;*

4) *sopprimere la lettera f).*

2.3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: "rientranti nelle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;", con le seguenti: «per i modelli orari di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;"*;

2) *alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) nei corsi di cui alla lettera a), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano altresì essere impegnati i docenti in possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso A29 e A30»;*

3) *alla lettera c), sostituire il numero 4.1) con il seguente: «4.1) per le discipline musicali: gli abilitati nelle classi di concorso A29 e A30»;*

4) *alla lettera c), sostituire il numero 4.3) con il seguente: «4.3) per le arti visive: gli abilitati nella classe di concorso A01 in possesso del diploma di secondo livello o di vecchio ordinamento in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti»;*

Art. 3

3.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola primaria, negli istituti comprensivi ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, utilizzando fino a tre ore aggiuntive settimanali, pari a 99 ore su base annuale, per i modelli orari di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;*

2) *alla lettera b), eliminare le seguenti parole: «, previa verifica attitudinale»;*

3) *alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: "dei titoli" con le seguenti: "dell'abilitazione";*

4) *sostituire la lettera f), con la seguente: «f) rinvio alla contrattazione nazionale della definizione degli obblighi di servizio da espletare in attività di insegnamento e in attività funzionali*

all'insegnamento».

3.2

[Alessandrini](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale,»

3.3

[Alessandrini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «previa verifica attitudinale»

3.4

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «previa verifica attitudinale» con le seguenti: «previa richiesta della famiglia»;*

2) *alla lettera d), numero 2, dopo le parole: «in possesso dei titoli per» aggiungere le seguenti: «la classe di concorso A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e per».*

3.5

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «previa verifica attitudinale», con le seguenti: «previa richiesta della famiglia»;*

2) *alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «in possesso dei titoli per», aggiungere le seguenti: «la classe di concorso A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e per».*

3.6

[Alessandrini](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «ai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60» con le seguenti: «ai docenti A056 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado).»

Art. 4

4.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) All'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, i commi 1 e 2 sono soppressi».

Art. 5

5.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) sostituire le parole: «la disciplina» con le seguenti: «le discipline»;*

2) *alla lettera c), numero 2:*

a) *dopo la parola: «conferito», aggiungere le seguenti: «, nell'ordine,»;*

b) *sostituire le parole: «graduato secondo specifiche competenze artistiche» con le seguenti: «tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti».*

5.2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera b), sostituire le parole: «la disciplina», con le seguenti: «le discipline»;
- 2) alla lettera c), numero 2):
 - a) dopo la parola «conferito», aggiungere le seguenti: «, nell'ordine»;
 - b) sostituire le parole: «graduato secondo specifiche competenze artistiche», con le seguenti: «tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti».

Art. 6

6.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare, inoltre, le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a)
 - a) sostituire le parole: «licei musicali» con le seguenti: «licei musicali e coreutici»;
 - b) sostituire le parole: «corso di laurea» con le seguenti: «corso di diploma accademico»;
- 2) alla lettera c):
 - a) sostituire la parola: «jazzistico» con le seguenti: «nuovi linguaggi»;
 - b) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) per il primo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi»;
 - c) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) per il secondo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici»;
 - d) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) per l'ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dell'insegnamento relativo ai nuovi linguaggi»;
- 3) alla lettera d) sostituire le parole: «funzione docente a indirizzo jazz» con le seguenti: «funzione docente nell'indirizzo nuovi linguaggi»;
- 4) alla lettera e) sostituire le parole: «nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberanti di personale» con le seguenti: «in presenza di specifici aumenti di organico»;
- 5) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis) Il nuovo indirizzo di cui al comma 1, lettera c), è attivabile, su proposta degli organi collegiali, nei licei musicali ove è già presente un quinquennio a indirizzo classico, in aggiunta alla sezione o alle sezioni a indirizzo classico già istituite».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Licei musicali» con le seguenti: «Licei musicali e coreutici».

6.2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1:
 - a) sostituire la lettera a), con la seguente:
 - «a) ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei musicali e coreutici affinché le stesse risultino allineate alle prove di ammissione al corso di diploma accademico di primo livello delle istituzioni dell'alta formazione musicale;»
 - b) sostituire la lettera c), con la seguente:
 - «c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo nuovi linguaggi, prevedendo che:
 - 1) per il primo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti

classici e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi;

2) per il secondo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici;

3) per l'ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dell'insegnamento relativo ai nuovi linguaggi;»

c) *alla lettera d), sostituire le parole:* «funzione docente a indirizzo jazz», *con le seguenti:* «funzione docente nell'indirizzo nuovi linguaggi»;

d) *alla lettera e), sostituire le parole:* «nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale», *con le seguenti:* «in presenza di specifici aumenti di organico»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il nuovo indirizzo di cui al comma 1, lettera c), è attivabile, su proposta degli organi collegiali, nei licei musicali ove è già presente un quinquennio a indirizzo classico, in aggiunta alla sezione o alle sezioni a indirizzo classico già istituite».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Licei musicali e coreutici».

6.3

[Alessandrini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.4

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1) apportare le seguenti modificazioni:

1) *la lettera c), è sostituita dalla seguente:* «c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi che prevedano la più ampia apertura ai nuovi linguaggi musicali contemporanei;»;

2) *la lettera d), è sostituita dalla seguente:* «d) individuazione dei diplomi di vecchio ordinamento o accademici di secondo livello necessari per l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella A, allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e s.m.i., contemplando anche i titoli relativi alla musica jazz e ai nuovi linguaggi;»;

3) *sopprimere la lettera e).*

6.5

[Giro](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) per il primo biennio ed al terzo anno resta invariato il piano di studi ad indirizzo classico;»

6.6

[Giro](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al quarto e quinto anno lo studente, per orientarsi nella scelta dei percorsi accademici di primo e secondo livello, può optare per l'aggiunta di un'ora di strumento ad indirizzo jazz e la frequenza di attività laboratoriali di musica d'insieme ad indirizzo moderno/contemporaneo in sostituzione del laboratorio di musica d'insieme;»

6.7

[Giro](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

6.8

[Alessandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis.) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo pop - musica leggera, anche tramite l'attivazione di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica;»

6.9

Giro

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale;» con le seguenti: «in presenza di specifici aumenti di organico;»

Art. 8

8.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca;»*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti «e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;»*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»*

8.2

Russo, De Lucia, Vanin, Trentacoste

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca;»*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;»*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»*

8.3

Giro

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

8.4

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 267 (pom.) del 20/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2021
267^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

**[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.
Delega al Governo in materia di cammini**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato l'*iter* finora svolto, propone di fissare alle ore 12 di giovedì 28 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 693 E CONNESSI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 21 emendamenti e un ordine al testo unificato assunto a base della discussione congiunta dei disegni di legge n. [693](#) e connessi.

Comunica inoltre di aver presentato, in qualità di relatore, un emendamento all'articolo 2 del testo unificato, volto ad adempiere a una condizione posta dal parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nel suo parere, con il quale si prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per l'adozione di un decreto ministeriale.

Tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno sono pubblicati in allegato, unitamente al testo unificato

cui sono riferiti.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione, se assegnati, i disegni di legge n. [2414](#) recante "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi" e n. [2415](#) recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore", già approvato dalla Camera dei deputati. In merito al disegno di legge n. [2333](#) recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", propone inoltre un elenco di audizioni informali da svolgere e un elenco di soggetti cui chiedere un contributo scritto.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Ha quindi la parola il senatore [RAMPI](#) (PD), il quale sollecita una riflessione sulla possibilità di tornare a utilizzare le Aule delle Commissioni permanenti prevedendone la piena capienza, in considerazione della vigente normativa in materia di Certificazione verde Covid-19 e delle recenti determinazioni del Consiglio di Presidenza del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che segnalerà la questione.

La seduta termina alle ore 14,20.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. [693](#), [1158](#), [1636](#), [2306](#)

NT1

Il Relatore

Capo I

Principi generali

Articolo 1

(Finalità)

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

Capo II

Sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali

Articolo 2

(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualificazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

Articolo 3

(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

Articolo 4

(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

Capo III

Rete delle regioni storiche italiane

Articolo 5

(Finalità)

1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.

Articolo 6

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni storiche italiane.

6. Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

7. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale,

entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Capo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo IV

(Ulteriori misure per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale)

Articolo 8

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)

1. A decorrere dall'anno 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate: agevolazioni per l'acquisto, anche in formato digitale, di libri, di testi, di abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi nonché per l'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica; l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 9

(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte dei lavoratori)

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «Carta cultura per i lavoratori».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «?Carta?», è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Articolo 10

(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;

2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;

3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;

4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;

5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [693](#), [1158](#), [1636](#), [2306 NT1](#)

G/693, 1158, 1636, 2306 NT1/1/7

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Il Senato,

premessi che:

il Capo II reca misure di sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali;

nello specifico, l'articolo 4, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, istituisce - nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, volto al recupero, alla riqualificazione e alla destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica;

valutato che:

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è la struttura esecutiva dello Stato italiano responsabile, in particolare, delle politiche urbane e dell'edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane,

considerato che:

l'utilizzo del Fondo, di cui all'articolo 4, è prioritariamente intitolato nonché espressamente finalizzato al recupero del patrimonio edilizio «per scopi artistico-culturali»;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare quale condizione prioritaria la finalità dell'impiego delle risorse per la qualità e la specificità degli interventi finalizzati a progetti di riutilizzo artistico-culturali e pertanto a prevedere un maggior coinvolgimento del Ministero della cultura, posta l'importanza del medesimo Ministero nelle finalità di gestione del Fondo.»

Art. 1

1.1

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sue modificazioni e integrazioni e del Codice degli appalti e sue modificazioni e integrazioni»

1.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.»

Art. 2

2.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sviluppo urbano sostenibile», inserire le seguenti: «degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

2.100

Il relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sentite le Commissioni parlamentari competenti.»

2.2

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ordini professionali, valorizzando ricerche e concorsi di idee di giovani laureati».

2.0.1

[Trentacoste](#), [De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni per l'utilizzazione di archeologi, storici dell'arte e professionisti dei beni culturali nell'esercizio della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica degli Enti locali)

1. Al fine di meglio coniugare la programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, con il raggiungimento degli obiettivi programmatici e progettuali sugli interventi previsti nel PNRR e il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 89 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, qualora ne siano privi, individuano, ciascuno nel proprio fabbisogno di dotazione organica e anche in via temporanea sino al termine dettato dall'attuazione delle linee programmatiche del PNRR, una figura tecnica di riferimento nell'ambito delle professioni dei beni culturali, per l'espletamento delle seguenti funzioni:

a) valutazione dell'eventuale impatto archeologico su interventi urbanistici, infrastrutturali, stradali, architettonici, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di conservazione e tutela dei beni culturali;

b) pianificazione territoriale e di intervento;

c) dialogo e intermediazione con le Soprintendenze, l'Agenzia del Demanio, gli Enti gestori della viabilità e altre istituzioni territoriali;

d) sistemazione, riordino e tutela del patrimonio bibliotecario e archivistico comunale.

2. La figura tecnica di riferimento, di cui al comma 1, può espletare l'esercizio dei compiti attribuiti anche per più Comuni limitrofi, tra loro associati, la cui popolazione complessiva sia superiore a 20.000 abitanti.

3. La figura tecnica di riferimento, di cui al comma 1, viene prescelta e assunta a tempo indeterminato, a seguito di procedura concorsuale da espletare su base regionale, tra i profili professionali relativi ad archeologi e storici dell'arte o, in via subordinata, a bibliotecari e archivisti, sulla base delle esigenze dell'Ente locale o dei Comuni associati.

4. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, criteri e modalità per l'espletazione delle procedure concorsuali di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 3

3.1

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «valorizzando prioritariamente progetti di digitalizzazione che coinvolgano studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado e studenti universitari, anche ai fini dell'acquisizione di crediti formativi».

Art. 4

4.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «presente nei territori comunali in disuso», con le seguenti: «in disuso presente nei territori comunali».

4.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: «Ministero della cultura»;

2) dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire le seguenti: «di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

b) al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

4.3

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», con le seguenti: «Ministero della cultura»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

4.4

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire le seguenti: «di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

4.5

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 e realizzati all'interno dei siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale prevista dalla Convenzione UNESCO per la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale, adottata a Parigi il 16 novembre 1972, sono inseriti nei rispettivi Piani di Gestione.».

4.0.1

[Masini](#), [Cangini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per la valorizzazione delle stazioni termali)

1. Al fine di consentire la ristrutturazione, la valorizzazione e l'ampliamento delle stazioni termali italiane, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo per la valorizzazione dei comuni termali" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2022, i cui beneficiari sono prioritariamente i comuni che rientrano nelle aree territoriali omogenee caratterizzate da flussi turistici termali, come individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2004, in cui operano aziende termali.

2. Ai fini del presente articolo, per "azienda termale" si intende quella in cui si utilizzano acque termali destinate alle cure termali, come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le patologie indicate nella lettera c) del medesimo comma.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

4.0.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Al fine di potenziare le attività di tutela, conservazione e valorizzazione degli immobili statali di interesse storico e culturale e delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, il fondo di cui all'articolo 1, comma 384, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione per gli anni 2022 e 2023. Le risorse sono destinate esclusivamente per le finalità di cui alle lettere b) e c) del decreto interministeriale del 16 dicembre 2020, n. 583.

2. Le attività di ricognizione di cui al decreto interministeriale del 16 dicembre 2020, n. 583 sono svolte con il coinvolgimento di tutti gli enti territorialmente competenti che rispondono alla richiesta di ricognizione della Direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero della cultura entro il termine di 90 giorni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori misure per la tutela, conservazione e valorizzazione degli immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Al fine di potenziare le misure di tutela, conservazione e valorizzazione degli immobili statali di interesse storico e culturale e delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, le attività di mappatura e catalogazione finanziate dal fondo di cui all'articolo 1, comma 384, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono svolte con il coinvolgimento di tutti gli enti territorialmente competenti che rispondono alla richiesta di ricognizione della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura entro il termine di 90 giorni.

2. La mappatura è realizzata tramite le più avanzate tecnologie, anche di georeferenziazione, ed è resa fruibile mediante la realizzazione di una piattaforma tecnologica accessibile liberamente (*open data*).».

Art. 5

5.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, di zone territoriali, di seguito denominate "aree culturali omogenee italiane", caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette aree, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.».

Consequentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Rete delle aree culturali omogenee italiane».

Art. 6

6.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Obiettivi e strumenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle aree di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle aree culturali omogenee italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle aree culturali omogenee italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle aree culturali omogenee italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette aree, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle aree di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle aree culturali omogenee italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle aree culturali omogenee italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, complessi monumentali, castelli, fortificazioni e altre opere di difesa, ospedali e altri monumenti testimoniali della storia delle istituzioni sanitarie, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse

pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle aree culturali omogenee italiane.

6. Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

7. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.».

Art. 9

9.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani», con le seguenti: «a tutti i cittadini».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

9.2

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché non beneficiari contemporaneamente della carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

9.3

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Russo](#), [Trentacoste](#), [Giroto](#), [Endrizzi](#)

Al comma 7, dopo le parole: «soggetto beneficiario registrato», inserire le seguenti: «, per sé e per i familiari conviventi.».

Art. 10

10.0.1

[Ferrara](#), [De Lucia](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie)

1. È istituito il «Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie», di seguito denominato «Museo».

2. Il Museo, con sede in Roma, è presidio e strumento di divulgazione della storia del nostro Paese, in quanto luogo destinato ed espressamente adibito - entro le specificità che hanno caratterizzato diversi territori e momenti storici - alla documentazione e alla conservazione della memoria nazionale sulle drammatiche vicende e sulle numerose stragi che si sono susseguite e che hanno investito l'Italia tra la formazione dello Stato unitario e la fine del XX secolo.

3. Ai sensi del decreto ministeriale del 27 novembre 2001, n. 491, è istituita la Fondazione Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie, d'ora in poi «Fondazione», con le seguenti caratteristiche:

a) la Fondazione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri;

b) la Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;

c) la Fondazione, la cui attività è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura, è presieduta

e composta dal Ministro della cultura, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e da associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati legalmente riconosciuti;

d) lo statuto definisce gli organi della Fondazione - tra i quali devono essere compresi l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti -, nonché le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

4. La Fondazione provvede a:

a) integrare la gestione dell'istituzione museale con l'elaborazione e l'aggiornamento delle relative funzioni di indirizzo;

b) nominare il comitato scientifico del Museo, al cui interno sono espresse e valutate le candidature per l'elezione del direttore scientifico;

c) stipulare convenzioni e rapportarsi con altre istituzioni per poter disporre di quanto necessario all'allestimento degli spazi museali, amministrando e valorizzando il patrimonio della Fondazione, ovvero i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti in detenzione;

d) predisporre e promuovere l'esposizione permanente del Museo;

e) garantire la qualità dei servizi offerti al pubblico realizzando economie di gestione.

5. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'insieme dei ricordi, dei dati, delle informazioni e delle testimonianze storiche in merito alle stragi che hanno colpito l'Italia dalla fondazione dello Stato unitario, con particolare riferimento al secondo dopoguerra e alle azioni e agli attentati di matrice politico-eversiva, terroristica e mafiosa;

b) costituire, coerentemente con le dichiarate finalità espositive e didascaliche, una mostra permanente attraverso oggetti, reperti, testimonianze, documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine, e da quanto possa essere divulgato, al fine di agevolare e promuovere una lettura d'insieme degli eventi storici, complessiva e critica, che offra supporto alla formazione dei giovani e alla cura per le istituzioni democratiche nel sostenere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata ai principi di cittadinanza attiva e solidale, attraverso la valorizzazione e il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

c) promuovere attività di carattere didattico e progetti di ricerca - in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado - nonché organizzare, anche in sinergia con Università, Accademie e altre istituzioni museali e culturali, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti l'educazione interculturale, la partecipazione alla vita democratica, la convivenza civile, il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, le minacce alla pace, la destabilizzazione politica e sociale, il terrorismo, le vittime dello stragismo e delle mafie;

d) istituire e promuovere una rete dei "musei del ricordo", con percorsi multimediali atti a facilitare la fruizione dei contenuti su tutto il territorio nazionale;

e) collaborare con opera di consulenza storico-documentaria alla promozione di serie televisive, film, documentari e altro materiale audiovisivo utile alla divulgazione degli eventi storici trattati;

f) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla ricerca storica, alla ricostruzione storiografica e alla sua promozione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 269 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
269^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è assegnato alla Commissione, per il parere alle Commissioni riunite 6a e 11a, il disegno di legge n. 2426 di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Comunica inoltre che sono stati assegnati alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2414, recante "Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi", e il disegno di legge n. 2415, approvato dalla Camera dei deputati, recante "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore". Propone di avviare l'esame di tali disegni di legge nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 20 ottobre è stato fissato alle ore 12 di domani, giovedì 28 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La relattrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) propone di differire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di martedì 2 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 693 E CONNESSI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i senatori Lomuti, Sabrina Ricciardi, Elvira Lucia Evangelista, Croatti, Cinzia Leone, Trentacoste, Michela Montevecchi e Presutto hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 10.0.1 a prima firma del senatore Ferrara.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo unificato per i disegni di legge n. 693, 1158, 1636 e 2306, assunto come testo base per la discussione congiunta di quei disegni di legge, fissandolo alle ore 18 di oggi; la richiesta di riaprire il termine intende consentire la confluenza di alcuni contenuti del disegno di legge n. 1333 nel testo in discussione.

Alla senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) che chiede chiarimenti, risponde il [PRESIDENTE](#).

Ha quindi la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), che chiede chiarimenti sulla proposta testé formulata, chiedendo in particolare se la confluenza cui ha fatto riferimento il Presidente, relatore sui disegni di legge in questione, prefiguri la presentazione di un nuovo testo unificato del relatore per i medesimi disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la confluenza cui ha accennato avverrebbe mediante la presentazione di alcuni emendamenti volti a inserire nel testo unificato solo alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1333, e non mediante l'elaborazione di un nuovo testo unificato del relatore.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) avanza dubbi in merito alla procedura delineata, che costituisce, a suo giudizio, un'innovazione che si aspetta possa essere utilizzata anche in futuro, consentendo la riapertura di termini per emendamenti. Ove le proposte fossero presentate dal relatore, inoltre, sarebbe possibile chiedere la fissazione di un termine per subemendamenti.

Il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) confuta le dichiarazioni della senatrice Montevecchi: sono infatti numerosi e pienamente legittimi i casi di riapertura del termine per emendamenti e non infrequenti i casi di abbinamento di disegni di legge anche in momenti successivi alla presentazione di testi unificati: richiama, al riguardo, l'*iter* dei disegni di legge in materia di lavoratori dello spettacolo che la Commissione sta discutendo insieme alla Commissione lavoro.

Il [PRESIDENTE](#) si unisce all'intervento del senatore Cangini e ricorda diversi casi, alcuni recenti, di connessione e di disgiunzione di disegni di legge, anche successivi alla presentazione di testi unificati, registrati nel corso dei lavori della Commissione. Dopo aver nuovamente chiarito che in questo caso si tratta di consentire, con la riapertura del termine, la presentazione di alcuni emendamenti, richiama anch'egli alcuni precedenti casi di questa natura e ricorda che la Presidenza è chiamata a operare una valutazione in termini di ammissibilità e proponibilità sulle proposte di modifica presentate.

La Commissione, infine, conviene con la proposta del Presidente di fissare alle ore 18 di oggi, mercoledì 27 ottobre, il nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo unificato per i disegni di legge n. 693, 1158, 1636 e 2306, assunto come testo base per

la discussione congiunta di quei disegni di legge, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 20 ottobre.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 271 (pom.) del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021
271^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(693) Simone BOSSI ed altri. - *Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati*

(1158) RAMPI. - *Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani*

(1636) NENCINI ed altri. - *Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane*

(2306) Maria SAPONARA. - *Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 5 ulteriori emendamenti al testo unificato assunto a base della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2367) NENCINI ed altri. - *Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato l'*iter* finora svolto, la relatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario Lucia BORGONZONI dichiarano di rinunciare alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 46 emendamenti e un ordine del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Si passa alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti a sua firma al disegno di legge n. 2367, un'iniziativa di cui ricorda la grande importanza, definiti all'esito di una fattiva interlocuzione con il Governo. Tali emendamenti intervengono, principalmente, su tre aspetti; in primo luogo, con l'emendamento 3.1, viene proposta una modifica alla disciplina della cabina di regia, organo che costituisce il fulcro degli interventi in materia di cammini, prevedendo che essa sia istituita presso il Ministero della cultura, anziché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e che sia presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato. Con l'emendamento 4.1 si propone, poi, una semplificazione della *governance* in materia di cammini, eliminando il Comitato scientifico; sono conseguentemente modificate altre disposizioni che richiamavano tale organo e, nel già richiamato emendamento 3.1, si prevede che ai lavori della cabina di regia partecipino esperti con compiti istruttori, consultivi e di verifica. Dà quindi conto dell'emendamento 10.1, soppressivo dell'articolo 10, con il quale venivano conferite al Governo deleghe in materia di cammini; a tale emendamento sono connesse altre modifiche al testo con le quali alcuni ambiti prima oggetto di delega al Governo sono disciplinati direttamente: è il caso degli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3. Per altri ambiti prima affidati alla delega si propone invece, con l'emendamento 3.8, che siano tra i contenuti del Piano strategico per lo sviluppo dei cammini, la cui definizione è affidata, dall'emendamento 3.4, alla cabina di regia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti e l'ordine del giorno al disegno di legge in titolo si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 792

Alla senatrice [CORRADO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) che sollecita lo svolgimento dell'affare assegnato n. 792, concernente la grave situazione di degrado di due castelli piemontesi, risponde il [PRESIDENTE](#).

La seduta termina alle ore 14,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2367](#)

G/2367/1/7

[Donno](#), [Naturale](#), [Romano](#), [Vanin](#), [Presutto](#), [Pavanelli](#), [Anastasi](#), [Montevecchi](#)

La 7a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante *Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini* (A.S. 2367),

premessi che:

il disegno di legge in esame è volto a promuovere i cammini come itinerari culturali, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale diffuso su tutto il territorio nazionale attraverso percorsi connotati da valori culturali d'insieme;

i cammini sono riconosciuti quali itinerari culturali di particolare rilievo, fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altre forme di mobilità sostenibile, e particolarmente meritevoli di tutela in quanto collegano luoghi accomunati in misura prevalente da valori culturali d'insieme;

l'articolo 2 prevede la definizione di una «Mappa dei cammini d'Italia», al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, favorendo la più ampia integrazione delle componenti ambientali, naturali e paesaggistiche;

considerato che:

in una simile prospettiva la riqualificazione di infrastrutture ferroviarie dismesse in piste ciclabili e "greenway" rappresenta un'efficace strategia per contrastare l'abbandono e il degrado ambientale, contribuendo alla valorizzazione dei territori e incentivando lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, che potrebbe contribuire a dare nuovo slancio alle piccole economie locali;

secondo l'ultima ricerca pubblicata dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta sono 5.000 i chilometri di ferrovie dismesse nel nostro Paese, dei quali solo 1.000 sono stati convertiti in 57 ciclovie, con una lunghezza media di 12 chilometri;

il recupero delle ferrovie in disuso è finora parzialmente avvenuto su iniziativa di istituzioni per lo più provinciali e in alcune realtà comunali con il supporto di alcune associazioni locali. Nonostante le recenti iniziative in materia di mobilità sostenibile siano sicuramente incoraggianti, non possono essere paragonate agli sforzi profusi da altri Paesi europei;

considerato altresì che:

a conclusione della XVII Legislatura è stata approvata la legge 11 gennaio 2018, n. 2, di iniziativa parlamentare, recante *Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità' ciclistica*, con l'obiettivo di rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità a tutti i livelli amministrativi sia centrali sia locali;

la citata legge n. 2 del 2018 introduce la definizione normativa delle ciclovie, delle reti cicloviarie, insieme con la relativa classificazione, prevedendo l'adozione di un «Piano generale della mobilità ciclistica», quale parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, finalizzato allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano;

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito delle iniziative collegate alla definizione e attivazione della «Mappa dei cammini d'Italia», la conversione delle ferrovie in disuso in piste ciclabili e "greenway" al fine di contrastare l'abbandono e il degrado ambientale, nonché a valorizzare la dimensione paesaggistica e architettonica delle aree interessate potenziando i servizi di accoglienza anche attraverso il sostegno a forme di turismo sostenibile e a un'adeguata offerta di infrastrutture e di percorsi turistico-culturali.

Art. 1

1.1

[Russo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Repubblica promuove i cammini come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di

mobilità dolce sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzare caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2,», con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1,»;

b) all'articolo 3, comma 2, lettere b) e d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2,», con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1,»;

1.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica promuove i cammini come itinerari culturali, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico diffuso su tutto il territorio nazionale attraverso percorsi connotati da valori identitari d'insieme».

1.3

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «storico-culturale» con le seguenti: «storico-artistico».

1.4

[Lonardo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «valorizzazione del patrimonio storico-culturale», inserire le seguenti: «, artistico-religioso, sociale-ambientale»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «o dalla presenza di particolari contesti naturali o», inserire le seguenti: «di appartenenza territoriale»;

c) al comma 3, dopo le parole: «nonché interventi di valorizzazione dei borghi», inserire le seguenti: «e dei musei».

1.5

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «valori culturali d'insieme» con le seguenti: «valori identitari d'insieme».

1.6

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Naturale](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 3, dopo le parole: «valorizzazione dei borghi», inserire le seguenti: «, delle strade antiche e dei percorsi storici di comunicazione».

Art. 2

2.1

[Lonardo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «e del patrimonio storico, culturale», inserire le seguenti: «, artistico, sociale»;

b) al comma 2, lettera c) dopo le parole: «i cammini riconosciuti da una regione», inserire le seguenti: «, da una provincia» e dopo le parole: «su richiesta delle regioni», inserire le seguenti: «, delle province»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Resta ferma la competenza delle regioni», inserire le seguenti: «, delle province»;

d) al comma 5, dopo le parole: «su richiesta delle regioni», inserire le seguenti: «, delle

province».

2.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Ovunque ricorra, sostituire la parola: «Mappa» con la seguente: «Atlante».

Conseguentemente, nella rubrica e agli articoli 3, 4, 9 e 10, sostituire, ovunque ricorra, la parola «Mappa» con la seguente: «Atlante».

2.3

[Russo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto del Ministro della cultura»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «degli itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio d'Europa», con le seguenti: «dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa»;

2) alla lettera c), sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto del Ministro della cultura»;

c) al comma 5:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri della cultura e del turismo,», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura,»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto del Ministro della cultura»;

d) ai commi 7 e 8, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto del Ministro della cultura».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, alle lettere b), c) e g), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», con le seguenti: «decreto del Ministro della cultura».

2.4

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da realizzare anche in forma digitale», con le seguenti: «da realizzare in forma digitale, anche al fine di garantirne e assicurarne durevolmente la fruibilità e l'accesso in condizioni di sicurezza».

2.5

[Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) le strade rurali, strade bianche, tratturi, percorsi pedonali e mulattiere, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna di rilevante interesse storico-paesaggistico».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «lettere b) e c),», con le seguenti: «lettere b), c) e c-bis),»

b) al comma 5, sostituire le parole: «lettera c),», con le seguenti: «lettere c) e c-bis),»

2.6

La Relatrice

Al comma 5:

a. nel primo periodo, sostituire le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri della cultura e", con le seguenti: "con decreto del Ministro della

cultura, di concerto con il Ministro";

b. *nel secondo periodo, sopprimere le parole:* "del Presidente del Consiglio dei ministri".

Conseguentemente:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5", *con le seguenti:* "con le modalità di cui al comma 5";

2) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 5 o del comma 6 del presente articolo;", *con le seguenti:* "con le modalità di cui ai commi 5 e 6";

3) *al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 5 o del comma 6", *con le seguenti:* "con le modalità di cui ai commi 5 e 6";

4) *al comma 7, sostituire le parole:* "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui al comma 5", *con le seguenti:* "con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5";

5) *al comma 8, sostituire le parole:* "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui al comma 5", *con le seguenti:* "decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui al comma 5";

6) *all'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole:* "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5,", *con le seguenti:* "con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5,";

7) *all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole:* "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5,", *con le seguenti:* "con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5,";

8) *all'articolo 3, comma 2, lettera g), sostituire le parole:* "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5,", *con le seguenti:* "con decreto del Ministro della cultura, adottato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5,".

2.7

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 5, dopo le parole: «adottato su proposta dei Ministri della cultura e del turismo» *inserire le seguenti:* «, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile».

2.8

La Relatrice

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato".

Art. 3

3.1

La Relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,", con le seguenti: "presso il Ministero della cultura,";

b. al comma 1, nel secondo periodo, sostituire le parole: "dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo ", con le seguenti: "dal Ministro della cultura o da un suo" e sostituire le parole: "per ciascuno dei Ministeri della cultura, del turismo,", *con le seguenti:* "per ciascuno dei Ministeri del turismo,";

c. al comma 1, nell'ultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché esperti nelle medesime materie con compiti istruttori, consultivi e di verifica.";

d. al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "La Presidenza del Consiglio dei ministri", con le seguenti: "Il Ministero della cultura,".

3.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, lettere c) e h), sostituire, ovunque ricorrano, le parole «considerati di dati», con le seguenti: «considerati i dati».

3.3

[Russo](#)

Al comma 2, lettera h), a riportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: «considerati di dati», con le seguenti: «considerati i dati»;

b) ai numeri 6), 7) e 8), alla parola: «interventi», ovunque ricorra, anteporre le seguenti: «in accordo con il Comitato scientifico,»;

c) al numero 10), alle parole: «l'individuazione», anteporre le seguenti: «in accordo con il Comitato scientifico,»;

d) al numero 11), alle parole: «la promozione», anteporre le seguenti: «in accordo con il Comitato scientifico,».

3.4

La Relatrice

Al comma 2, lettera h), alinea, sostituire la parola: "propone:", con le seguenti: "elabora un Piano strategico per lo sviluppo dei cammini, recante proposte concernenti, tra l'altro:".

3.5

La Relatrice

Al comma 2, lettera h), numero 1), sopprimere la parola: "locali";

3.6

[Lonardo](#)

Al comma 2 riportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera h), numero 2), dopo le parole: «dei centri storici, delle località di prestigio,» inserire le seguenti: «dei tratturi, dei sentieri»;

2) al numero 9) dopo le parole: «interventi di riqualificazione e riuso di immobili del patrimonio pubblico», inserire le seguenti: «e privato».

3.7

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, lettera h), numero 6), dopo le parole: «itinerari regionali e locali», inserire le seguenti: «, nonché dei vari cammini fra loro,».

3.8

La Relatrice

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 11, aggiungere i seguenti:

«12) interventi di sostegno alla creazione di strutture ricettive lungo i cammini o ad essi limitrofe e di riqualificazione, anche digitale, di quelle esistenti secondo caratteristiche funzionali alla tipologia di cammino ai fini di favorirne la fruibilità, individuando forme di flessibilità per l'ospitalità connessa ai cammini e promuovendo modelli innovativi di ospitalità;

13) l'individuazione e l'elaborazione di proposte di modifica al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, necessarie a implementare una segnaletica funzionale ai cammini anche lungo le strade e ad agevolare la realizzazione dei cammini di cui alla presente legge;

14) la revisione delle norme tecniche di settore rilevanti per la realizzazione, la manutenzione e

l'adeguamento dei cammini».

3.9

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «manutenzione ordinaria dei cammini», inserire le seguenti: «e per la riapertura dei cammini scomparsi».

3.10

La Relatrice

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *sostituire il primo periodo con il seguente: "L'attuazione amministrativa degli interventi previsti dal Piano strategico di cui al comma 2, lettera h), è assicurata con decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con i Ministri competenti.";*
- b. *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, i decreti possono essere comunque adottati."*

Art. 4

4.1

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente,

- 1) *all'articolo 2, comma 5, sopprimere le parole: "sulla base delle valutazioni e dell'attività di verifica del comitato scientifico di cui all'articolo 4,";*
- 2) *all'articolo 2, comma 7, sopprimere le parole: "il comitato scientifico di cui all'articolo 4,";*
- 3) *all'articolo 3, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "sulla base delle proposte del comitato scientifico di cui all'articolo 4,";*
- 4) *all'articolo 3, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: "del comitato scientifico di cui all'articolo 4 e";*
- 5) *all'articolo 3, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: ", svolta dal comitato scientifico di cui all'articolo 4,";*
- 6) *all'articolo 3, comma 2, lettera g), sopprimere le parole: "comitato scientifico di cui all'articolo 4, e del";*
- 7) *all'articolo 3, comma 2, lettera h), sopprimere le parole: "comitato scientifico di cui all'articolo 4, e del";*
- 8) *all'articolo 3, comma 2, lettera i), sopprimere le parole: "anche mediante l'attività di verifica, monitoraggio e controllo svolta dal comitato scientifico di cui all'articolo 4,";*
- 9) *all'articolo 3, comma 2, lettera l), sopprimere le parole: "comitato scientifico di cui all'articolo 4 e del".*

4.2

[Russo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della cultura e del turismo, di concerto con i Ministri», con le seguenti: «con decreto del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri del turismo.».

Art. 5

5.1

[Lonardo](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *dopo le parole: «, rappresentanti delle associazioni», inserire le seguenti: «di cammini»;*

2) *sostituire le parole*: «Ai lavori del tavolo permanente possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche», *con le seguenti*: «Ai lavori del tavolo permanente sono chiamati a partecipare rappresentanti e delegati delle regioni, delle province, delle province autonome e delle amministrazioni pubbliche».

5.2

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanti delle associazioni», *inserire le seguenti*: «che operano, in particolare, nel settore della promozione dei cammini culturali».

5.3

[Russo](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della cultura, del turismo e per gli affari regionali e le autonomie» *con le seguenti*: «con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie».

5.4

La Relatrice

Al comma 3, sostituire le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri," *con le seguenti*: "con decreto del Ministro della cultura,".

5.5

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 3, dopo le parole: «i Ministri della cultura,», *inserire le seguenti*: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibile,».

Art. 6

6.1

La Relatrice

Al comma 3, sostituire le parole: "e le province autonome" *con le seguenti*: ", le province autonome e i Segretariati regionali del Ministero della cultura".

6.2

[Lonardo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «L'ENIT, in raccordo con le regioni», *inserire le seguenti*: «, le province».

Art. 8

8.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «interventi realizzati», *con le seguenti*: «nuove opere realizzate».

Art. 9

9.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i Ministeri della transizione ecologica,», *inserire le seguenti*: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibile,».

9.2

[Lonardo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati alla conoscenza» *inserire le seguenti*: «e condivisione».

9.0.1

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 10, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera *l)*, è inserita la seguente:

"*l-bis) le strade antiche e i percorsi storici di comunicazione*".».

Art. 10

10.1

La Relatrice

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Lonardo](#)

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «femminile e giovanile».

10.3

[Vanin](#), [De Lucia](#), [Trentacoste](#), [Montevecchi](#), [Anastasi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

10.0.1

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione delle procedure)

1. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite misure di semplificazione delle procedure amministrative concernenti l'istituzione, la realizzazione e la manutenzione dei cammini, nonché la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *h)*, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo i seguenti principi:

a) snellire le procedure necessarie per la realizzazione di una pianificazione territoriale integrata dei cammini, funzionale alla fruizione, all'accessibilità e alla valorizzazione degli stessi, con particolare riguardo alla connettività digitale e alla sostenibilità ambientale;

b) agevolare l'acquisizione, la riqualificazione e il riuso di immobili situati lungo i cammini al fine di valorizzarne la dimensione di itinerari culturali, nonché di sostenere la ricettività e la microimprenditorialità dei relativi territori;

c) promuovere la riqualificazione culturale e lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, con l'obiettivo di favorire il benessere e la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche e turistiche.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento stesso.»

10.0.2

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Agevolazione fiscale)

1. In favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore ai quali sono affidate con atto dell'autorità pubblica la gestione e la manutenzione dei cammini o di parti di essi è

riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al sessanta per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

10.0.3

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Decontribuzione per i datori di lavoro)

1. Ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia connessa alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei cammini stessi, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della cultura, del turismo e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento della decontribuzione di cui al presente articolo.»

Art. 11

11.1

La Relatrice

Sopprimere il comma 2.

Art. 12

12.1

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.»

Tit.1

La Relatrice

Nel titolo, sopprimere le parole: "Delega al Governo in materia di cammini".

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [693](#), [1158](#), [1636](#), [2306 NT1](#)

Art. 3

3.0.1

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei beni culturali presenti nei depositi dei musei gestiti in via diretta o indiretta, rispettivamente, dalle regioni, comuni o unioni dei comuni, a fini di catalogazione, conservazione, restauro e a fini di studio e ricerca. Copia della mappatura e del censimento sono trasmesse agli uffici competenti dell'ente territoriale competente.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della cultura, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 4

4.0.4

[D'Angelo, De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione dei Cimiteri monumentali siti sul territorio nazionale)

1. Al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la continuità nella fruizione per i visitatori, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero della cultura, a decorrere dal 2022 è istituito il "Fondo per la tutela e la valorizzazione dei cimiteri monumentali italiani".

2. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9

9.0.1

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Misure a sostegno di giovani artisti e artigiani)

1. Al fine di incentivare il coinvolgimento di giovani artisti e artigiani nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di tirocini, studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca di una proposta di progetto formativo da parte del candidato. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l'attuazione del precedente periodo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.2

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, per l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

9.0.3

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Misure per lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica e di restauro)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del

marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici. Le imprese di cui al precedente periodo, producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 273 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
273^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Piarulli ha aggiunto la firma all'ordine del giorno G/2367/1/7 della senatrice Donno, e agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.6, 2.4, 2.7, 3.2, 3.7, 3.9, 5.2, 5.5, 9.1, 9.0.1 e 10.3 a prima firma della senatrice Vanin.

Avverte che la relatrice ha presentato la riformulazione di tre suoi emendamenti: si tratta degli emendamenti 10.0.2 (testo 2), 10.0.3 (testo 2) e 11.1 (testo 2), pubblicati in allegato; tali riformulazioni derivano dall'individuazione delle coperture necessarie per gli emendamenti originariamente presentati; propone pertanto di non fissare un termine per subemendare tali riformulazioni.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), alla luce delle recenti circolari, propone di svolgere l'audizione del Coordinatore del Comitato tecnico scientifico, professor Locatelli, dell'Autorità garante per i dati personali, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del ministro dell'istruzione Bianchi, con particolare riferimento alle quarantene differenziate nelle scuole.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di sottoporre tale proposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

IN SEDE REDIGENTE

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in attesa dei prescritti pareri, il seguito della discussione deve essere nuovamente rinviato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

(2306) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 novembre.

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica.

Nessuno chiedendo di intervenire, tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno al testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre, sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti; ricorda che gli altri pareri sono in distribuzione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al

disegno di legge in titolo, nuovamente pubblicati in allegato.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), l'ordine del giorno G/1228/1/7 è momentaneamente accantonato.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.100 e 1.200, nonché sulle lettere a) degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 di contenuto identico all'emendamento 1.100; sulle lettere b) dei medesimi emendamenti il suo orientamento sarebbe favorevole, rilevando tuttavia come su tali parti di emendamento vi sia il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; sui rimanenti emendamenti si rimette alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori e dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato che sull'emendamento 1.1 la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che pertanto la sua eventuale approvazione determinerebbe la rimessione all'Assemblea, l'emendamento 1.1 è posto ai voti ed è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'eventuale respingimento dell'emendamento del relatore 1.100, volto ad adempiere alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge e avverte inoltre che l'approvazione di tale emendamento comporterebbe l'assorbimento delle lettere a) degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 del relatore, volto ad adempiere ad una condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risulta approvato, restando assorbite le lettere a) degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), preso atto dell'assorbimento della loro lettera a), ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3, per la parte rimanente.

Anche la senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) preso atto dell'assorbimento della sua lettera a), ritira l'emendamento 1.5, per la parte rimanente.

Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.200 del relatore, volto ad adempiere ad una condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva quindi l'articolo 1, come modificato.

Anche l'emendamento 1.0.1 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore ha presentato l'emendamento Tit. 1, per adeguare il titolo del disegno di legge alle modifiche apportate, in particolare con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

L'emendamento Tit. 1, posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è conclusa la votazione degli emendamenti e che si passa quindi a esaminare l'ordine del giorno, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI accoglie l'ordine del giorno G/1228/1/7.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi il mandato al senatore Cangini a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1228, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
(Discussione e rinvio)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del Governo, con il quale si propone di celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi; a tal fine è prevista l'istituzione di un Comitato nazionale con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura del Santo. In tal modo si intende favorire la diffusione della conoscenza del patrono d'Italia anche a livello internazionale. Le attività riguardanti le manifestazioni celebrative saranno di carattere sociale e culturale, ma favoriranno altresì lo sviluppo economico e produttivo nei territori interessati. Passa quindi ad illustrare l'articolato.

Interviene incidentalmente la senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per manifestare il favore alla iniziativa governativa e segnalando sin d'ora l'esigenza di un coinvolgimento della regione Umbria nella scelta degli eventuali ulteriori componenti del Comitato nazionale, di cui all'articolo 3, comma 5.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) interviene incidentalmente sul medesimo punto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi ([n. 792](#))

(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI chiede di rinviare l'esame dell'affare assegnato n. 792, ritenendo opportuni alcuni approfondimenti.

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) non solleva obiezioni, ma chiede di garantire in ogni caso un sollecito svolgimento della procedura in titolo, sottolineando che si tratta di questioni assai urgenti e offrendosi di rendere disponibile ogni documento in suo possesso che sia ritenuto utile.

Al [PRESIDENTE](#) che chiede se sia possibile prevedere la conclusione dell'esame entro il mese di novembre, dà la propria disponibilità il sottosegretario Lucia BORGONZONI.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2367](#)

Art. 10

10.0.2 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Agevolazione fiscale)

1. In favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore ai quali sono affidate con atto dell'autorità pubblica la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 o di parti di essi è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024 in via sperimentale, un credito d'imposta in misura pari al sessanta per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è fruito dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

10.0.3 (testo 2)

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Decontribuzione per i datori di lavoro)

1. Ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia connessa alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei cammini stessi, è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024 in via sperimentale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruita dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento della decontribuzione di cui al presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

Art. 11

11.1 (testo 2)

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti due articoli recanti "Agevolazione fiscale" e "Decontribuzione per i datori di lavoro", valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1228](#)

G/1228/1/7

[Saponara](#), [Alessandrini](#)

Il Senato,

premessi che:

con l'approvazione del presente disegno di legge andrà a regime il finanziamento annuale per il *Pistoia Blues Festival*, importante manifestazione di caratura internazionale, che dagli anni '80 ha ospitato i più importanti interpreti della musica del panorama mondiale;

come per il summenzionato Festival, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, specie dopo il periodo di pandemia che ha comportato l'annullamento di tutti gli eventi previsti per lo scorso anno e mezzo,

impegna il Governo,

sulla scia dell'iniziativa parlamentare, a stanziare adeguate risorse a sostegno di altri Festival di pari importanza internazionale.

Art. 1

1.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Contributo straordinario)

1. Lo Stato assegna un contributo pubblico al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

2. Con regolamento del Ministro della cultura, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti organizzatori, le modalità di presentazione delle istanze e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di rendicontazione sull'utilizzo dei contributi erogati, da pubblicare sul proprio sito *internet*".

2. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dal comma 1, deve essere emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: " a decorrere dal 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

1.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Russo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

1.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Russo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.5

[Saponara](#), [Alessandrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni.»

1.4 (testo 2)

[Iannone](#), [Barbaro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000».

1.4

[Iannone](#), [Barbaro](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000».

1.200

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: " a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

1.0.1 (testo 2)

[Marilotti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2022, un contributo di 250.000 euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

1.0.1

[Marilotti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale *Time in Jazz*»"

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

Tit.1

[Cangini](#)

*Nel titolo, sostituire la parola "Modifica" con la seguente: "Modifiche", e aggiungere in fine le seguenti parole: "e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*".*

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 274 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021
274^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame da ultimo rinviato nella seduta del 9 novembre scorso.

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) rinuncia alla replica.

Anche il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 13 ottobre.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.3, volto a correggere una dizione che aveva ingenerato equivoci, dal momento che conteneva ancora il riferimento ai corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, che non esistono più; con l'emendamento si rimarca che la formazione pre-accademica dell'alta formazione si svolge all'interno del sistema della pubblica istruzione, e in particolare nella scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale e nei licei musicali. L'emendamento provvede poi a proporre altre correzioni, anche di forma, all'articolo 1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.2, che propone correzioni al testo solo apparentemente di forma: in sintonia con il relatore e accogliendo numerose sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni, l'emendamento propone di fare riferimento all'"educazione alla musica" e all'"educazione alla danza". Si corregge così il testo del disegno di legge, mantenendo il carattere orientativo che la formazione alle arti deve avere all'interno della scuola primaria; illustra poi le correzioni delle classi di concorso indicate nell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4.1. Il senso complessivo dell'emendamento è quello di riportare all'interno della scuola primaria, nel tempo aggiuntivo consentito dal tempo pieno, un insegnamento orientato verso lo studio delle arti. Infine, si prevede che i diplomati in didattica della musica possano accedere alla docenza per i corsi della scuola primaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.2, con il quale si consente di attivare la pratica strumentale nelle scuole primarie, negli istituti comprensivi, a prescindere dalla presenza nell'istituto comprensivo di appartenenza della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale. Dà quindi conto dell'emendamento 3.3, con il quale si propone di sopprimere la previsione di una previa verifica attitudinale, che ritiene non indicativa considerata l'età degli alunni, essendo quindi sufficiente la richiesta da parte della famiglia; illustra infine l'emendamento 3.6.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 3.4, con il quale, oltre a una modifica nello stesso senso di quella formulata anche dalla senatrice Alessandrini con l'emendamento 3.3, si propone una correzione a una classe di concorso: questa come altre puntualizzazioni anche di carattere tecnico che sono contenute nelle sue proposte emendative sono il frutto della continua interlocuzione con il Governo, in primo luogo con il Ministero dell'istruzione, ma anche con il Ministero dell'università e della ricerca. Riferendosi al complesso degli emendamenti che egli ha presentato in qualità di relatore, sottolinea la grande attenzione per l'esame in corso da parte delle istituzioni e dell'intero mondo AFAM e segnala che le sue proposte di modifica tengono conto delle numerose audizioni e, appunto, delle interlocuzioni continue con il Governo. Si sofferma brevemente per ricordare come alcuni emendamenti intendano dare risposta alle preoccupazioni emerse nel corso delle audizioni in merito ai corsi a indirizzo *jazz*: con i suoi emendamenti egli propone di sostituire il riferimento a questa sola disciplina musicale con quello ai nuovi linguaggi. A questo tema è legato quello degli organici e della individuazione dei docenti chiamati a coprire le nuove classi. Conclude sottolineando che i suoi emendamenti costituiscono prime proposte di modifica, in una prospettiva di miglioramento del testo che si augura sia ampiamente condivisa.

La senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 3.5, in linea con le proposte 3.3 e 3.4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 si intendono illustrati, come anche gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 5.2 che corregge il riferimento contenuto nel comma 1, lettera b), sostituendo il riferimento alla disciplina della danza con quello "alle discipline", con ciò estendendo l'offerta formativa e riferendosi anche a discipline diverse dalla danza classica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra l'emendamento 6.2 che propone una modifica condivisa con il relatore e che raccoglie le sollecitazioni di molte audizioni: come anticipato dal relatore, si intende sostituire il riferimento all'indirizzo jazzistico con quello a nuovi linguaggi. Ricorda una disposizione della legge di bilancio dell'anno passato la cui applicazione ha creato alcune criticità e i timori che si possano creare esuberi di organico tra i docenti impegnati nei corsi a indirizzo classico. La proposta è quindi volta a evitare esuberi in organico e prevede che la scelta di attivare il nuovo indirizzo avvenga su proposta degli organi collegiali della scuola.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra quindi il suo emendamento 6.3, che propone la soppressione della lettera *b*) nel comma 1 dell'articolo 6: tale lettera impone come requisito indispensabile per l'accesso al liceo musicale il superamento di una prova di verifica che ritiene eccessiva. Dà quindi conto dell'emendamento 6.8.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 si intendono illustrati.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra l'emendamento 8.2 che corregge il testo del disegno di legge, la cui formulazione ha ingenerato perplessità, dando l'impressione che si volesse realizzare la normativa in esame con invarianza della spesa. L'emendamento chiarisce che gli oneri saranno individuati all'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009.

Nessun altro chiedendo di intervenire, tutti i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è quindi rinviato.

(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

(2306) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 novembre.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Trentacoste ha aggiunto la firma agli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 10.0.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica gli esiti dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In quella sede, in vista dell'ormai imminente inizio della sessione bilancio, è stata concordata un'organizzazione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2448 sulla base delle informazioni finora disponibili, su cui riferisce alla Commissione, fermo restando che tale organizzazione potrà subire modificazioni alla luce delle determinazioni della odierna riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Prende atto la Commissione.

Ha quindi la parola la senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) che sollecita la ripresa dello svolgimento delle interrogazioni a risposta in Commissione.

Il **PRESIDENTE** assicura che prenderà i necessari contatti con gli uffici del Governo.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2306
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 141 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 262 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

Commissione parlamentare questioni regionali

20 ottobre 2021

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021
141ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 4.104 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2326) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(2341\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

[\(693\)](#) *Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati*

[\(1158\)](#) *RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani*

[\(1636\)](#) *NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane*

[\(2306\)](#) *Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi*

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, si rileva l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo di finanziamento del programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale;

- all'articolo 9, la previsione dell'assegnazione della «Carta cultura per i lavoratori» ai soli prestatori di lavoro subordinato potrebbe presentare criticità dal punto di vista della parità di trattamento tra lavoratori.

Dopo aver illustrato altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.0.1, parere non ostativo segnalando l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale volto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione delle figure professionali oggetto dell'emendamento.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità di integrare il titolo del provvedimento con il riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4.

Dopo aver illustrato altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento al disegno di legge n. 1217,
 - all'articolo 2, comma 4, si rileva la necessità di individuare puntualmente le disposizioni da abrogare;
 - in via generale, si invita la Commissione a tenere conto del fatto che la materia delle professioni è oggetto di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- con riferimento al disegno di legge n. 1666, nel caso in cui la Commissione intendesse prevederne la confluenza nel testo del disegno di legge n. 1217, occorrerebbe adattare le relative disposizioni all'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni prevista da quest'ultimo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 262 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
262ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2418) Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tiziana Ciprini ed altri; Chiara Gribaudo ed altri; Laura Boldrini ed altri; Silvia Benedetti ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Gloria Vizzini ed altri; del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei deputati Maria Rosaria Carfagna ed altri; Fusacchia ed altri; Maria Rosaria Carfagna (Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2021: esso reca una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle pari opportunità tra uomo e donna, in particolare con riferimento all'ambito lavorativo. L'articolo 1 modifica la disciplina sulla relazione biennale alle Camere sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro. L'articolo 2 modifica le nozioni di discriminazione diretta e indiretta in ambito lavorativo. L'articolo 3 opera una revisione della disciplina che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile. L'articolo 4 introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in relazione alle aziende pubbliche e private, la certificazione della parità di genere e istituisce il Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 prevedono, per il 2022, uno sgravio contributivo in favore delle aziende private in possesso della suddetta certificazione; al relativo onere finanziario si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede, in favore delle aziende private che, nell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione summenzionata: il riconoscimento di un punteggio premiale, nell'ambito della valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali, di proposte progettuali; l'indicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, dei relativi criteri premiali. L'articolo 6 estende alle

società controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati le norme in materia di parità di genere previste per la composizione degli organi collegiali di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati.

Più in particolare, in competenza si segnala che l'articolo 3 opera una revisione della disciplina (del suddetto codice delle pari opportunità tra uomo e donna) che richiede, per le aziende pubbliche e private che superino un determinato numero di dipendenti (numero anch'esso ora oggetto di modifica), la redazione di un rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, con riferimento ad ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento dei trattamenti di integrazione salariale, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le novelle di cui alle lettere *f*) e *g*) modificano la disciplina sui profili sanzionatori relativi all'obbligo di redazione e trasmissione del rapporto. In primo luogo, si prevede la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda per i casi in cui l'inottemperanza all'invito, da parte della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla trasmissione del rapporto si protragga per oltre dodici mesi. La norma vigente prevede invece che tale sospensione sia disposta "nei casi più gravi", sempre con riferimento al mancato adempimento successivo all'invito suddetto, il quale è effettuato dopo la scadenza dei termini per la trasmissione del rapporto. Resta fermo che, in tutti i casi in cui non si ottemperi all'obbligo nei sessanta giorni successivi all'invito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in via generale, per le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni; si ricorda che i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 516,46 euro ed a 2.582,28 euro. In secondo luogo, le novelle in esame prevedono che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle proprie attività, verifichi la veridicità dei rapporti aziendali in esame ed introducono una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rapporto mendace o incompleto; i limiti minimi e massimi di tale sanzione sono pari, rispettivamente, a 1.000 e a 5.000 euro. Tali limiti sono superiori ai corrispondenti limiti minimi e massimi della suddetta sanzione relativa all'inottemperanza all'invito alla redazione e trasmissione del rapporto; si rileva che il caso di incompletezza del rapporto appare meno grave rispetto all'ipotesi di completa omissione, per cui è ragionevole interpretare la norma nel senso che - per i casi di incompletezza - trova preventiva applicazione la procedura prevista per l'invito ad adempiere.

Si propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene, con l'astensione del senatore Balboni.

(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

(2306) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il testo base NT1 del relatore, nel presupposto che il voto finale ne realizzi la convergenza di tutti i disegni di legge in titolo ed esaurisca, quindi, la sede

consultiva prevista su alcuni di essi: esso - in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione - reca interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

In competenza, il testo non presenta tematiche strettamente sanzionatorie, ma limitati profili civilistici sui quali non c'è nulla da osservare, così come per tutti gli emendamenti proposti. Tra di essi, peraltro, l'emendamento 10.0.1 (Ferrara) - volto all'istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie - potrebbe utilmente coordinarsi con le iniziative che prevedono già oggi scansioni di atti processuali realizzate con risorse del Ministero della Giustizia: a tal fine, la presenza di tale Ministero nella proposta Fondazione va accolta con favore e la rete dei "musei del ricordo", che si intenderebbe conseguire, andrebbe coordinata in una piattaforma integrata con l'Archivio digitale Pio La Torre, con gli "Archivi del Novecento" e con la rete degli "Archivi per non dimenticare", tutte iniziative che già oggi provvedono a realizzare archivi virtuali, attraverso la messa a disposizione sul *web*, di "documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine", come proposto nell'emendamento. Per questi motivi propone conclusivamente l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene all'unanimità.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e conclusione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdi) in sede di dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto contrario, manifestando perplessità sul meccanismo del *green pass* obbligatorio sui luoghi di lavoro: tale misura è contraria alla nostra Costituzione fondata sul lavoro e contrasta con la direttiva europea che prevede che il *green pass* non debba comportare discriminazioni. Fa presente, inoltre, come tale misura abbia provocato disagi alle piccole aziende, che hanno difficoltà rimpiazzare i dipendenti che non possono entrare nei luoghi di lavoro perché non in possesso del *green pass*; non solo è scorretto imporre in maniera indiretta la vaccinazione sui luoghi di lavoro, ma ciò produce il rischio di penalizzazioni per le aziende italiane in difficoltà nella filiera produttiva.

Paventato il rischio che tale misura rappresenti un freno alla ripresa economica del Paese, ritiene altresì che l'obbligo di ricorrere al tampone a spese del lavoratore sia gravemente lesivo ed ingiustificato; si potevano, invece, trovare soluzioni alternative più funzionali quali il distanziamento sociale o l'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda come il tema della vaccinazione obbligatoria sia stato ampiamente discusso durante la precedente legislatura in occasione dell'estensione dell'obbligo

vaccinale per i minori. Auspicando il ricorso ad un obbligo vaccinale vero e proprio, non condivide l'opinione del senatore Balboni sulla funzionalità delle misure alternative alla vaccinazione; ricorda come in questo momento - in Inghilterra come in Francia o in est Europa, Paesi nei quali non è stato reso obbligatorio il *green pass* a differenza di quanto accaduto in Italia - la situazione dei contagi sia fuori controllo, per cui apprezza la scelta del Governo - sia pure incompleta - di farsi carico della libertà dei cittadini di non infettarsi.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che non parteciperà al voto.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva a maggioranza la proposta della Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ([n. 313](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Esame e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di regolamento, che è volto a dare attuazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 31 del 2019 (Disposizioni in materia di azione di classe), definendo il necessario quadro regolamentare affinché le organizzazioni e le associazioni aventi come scopo la tutela di diritti individuali omogenei acquisiscano - mediante l'iscrizione nell'istituendo elenco - la necessaria legittimazione per attivare i meccanismi di tutela previsti dalla stessa legge n. 31 del 2019.

Il testo, che si compone di 12 articoli, è corredato del parere del Consiglio di Stato, reso in data 26 agosto 2021 e di quello del Garante per la protezione dei dati personali, reso il 14 gennaio 2021. Con l'articolo 1 è definito l'oggetto del regolamento, costituito dall'istituzione dell'elenco. L'articolo 2 disciplina l'istituzione e la tenuta dell'elenco. L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione, attuando le espresse previsioni di cui all'articolo 196-ter disposizioni attuative del codice di procedura civile - introdotto dalla legge n. 31 del 2019 - ai sensi delle quali i requisiti devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate. L'articolo 4 disciplina il contenuto della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità per la sua presentazione. L'articolo 5 stabilisce che all'atto dell'iscrizione nell'elenco, le organizzazioni o associazioni siano tenute al versamento di un contributo iniziale di 200 euro e di 100 euro quale quota annuale di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco. L'articolo 6 disciplina il procedimento di iscrizione, con particolare riguardo al modello di domanda che deve essere approvato dal responsabile della tenuta dell'elenco e della vigilanza, ai tempi di conclusione del procedimento, alla fase istruttoria e a quella decisoria. L'articolo 7 disciplina il profilo del mantenimento dell'iscrizione, subordinandolo all'invio da parte delle singole organizzazioni o associazioni - entro il 30 giugno di ogni anno - di una serie di documenti atti a dimostrare la conservazione dei requisiti per l'iscrizione nonché il versamento del contributo annuale. L'articolo 8 disciplina l'aggiornamento dell'elenco, prevedendo che lo stesso sia effettuato con cadenza annuale - entro il 31 ottobre - con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale. L'aggiornamento deve essere preceduto dalla verifica del mantenimento da parte di singole organizzazioni o associazioni dei requisiti disciplinati. Al riguardo si prevede che il responsabile dell'elenco eserciti i necessari poteri di controllo, eventualmente avvalendosi dell'attività dell'Ispettorato generale del Ministero. L'articolo 9 detta la disciplina dei procedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco. L'articolo

10 disciplina la sospensione dell'iscrizione - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 mesi - stabilendo che la stessa sia disposta nei casi in cui vengano meno i requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco, purché si tratti di carenze lievi, ed alla condizione che l'organizzazione o associazione, dichiarati per iscritto, entro dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, che provvederà a recuperare il requisito. L'articolo 11 detta la disciplina della cancellazione dall'elenco, ricollegandola alle ipotesi di: accertamento della mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione; sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'elenco non qualificabile come carenza lieve mancato deposito dei documenti più rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione; mancato svolgimento per un biennio di quelle che possono considerarsi le attività più qualificanti ai fini del riconoscimento all'organizzazione o associazione della adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei. L'effetto della cancellazione decorre dalla data della notifica del provvedimento. Si dispone infine che l'organismo o associazione nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco non possa chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione. L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Dopo un intervento del senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara disponibile a raccogliere le istanze dei senatori ed a valutarle ai fini dell'espressione del parere, che potrebbe aver luogo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo: essi recano ambedue disposizioni che, seppure con modalità diverse, intervengono sulla disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali.

L'Atto Senato n. 2419, già approvato dalla Camera dei deputati e che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista. Nel dettaglio l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine si specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (emanato ai sensi dell'[art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012](#)); per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'[art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012](#)); per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'[art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013](#), da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'[art. 2 della legge n. 4 del 2013](#).

L'articolo 2, definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione

d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese (comma 2); al riguardo si anticipa che l'articolo 5, comma 1 della proposta specifica che tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.

Infine l'articolo 2 (comma 3) estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Sono escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione: che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione; che imponga allo stesso l'anticipazione di spese; che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista: nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; nell'anticipazione delle spese a carico del professionista; nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese; nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura; con esclusivo riferimento alla professione forense, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche quando le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato quando l'importo previsto in convenzione sia maggiore; nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; nell'obbligo per il professionista di rimborsare il cliente o soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica (per l'utilizzo di *software*, banche dati, sistemi gestionali, ecc..) la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 specifica che la nullità: quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto; opera solo a vantaggio del professionista; può essere rilevata anche d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari ecc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso: secondo i parametri ministeriali in vigore; tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole

professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell'attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'articolo 5 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria (comma 1). Si stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione (comma 2). Si prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'articolo 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni (comma 3); si attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso (comma 4); si demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina (comma 5).

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria. L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato ([articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011](#)) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione richiama la disciplina dell'azione di classe ora contenuta nel Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021. L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. L'articolo 12, reca una serie di abrogazioni.

Il disegno di legge n. 1425 di iniziativa dei senatori Santillo e altri, poi, è volto - come si precisa nella relazione di accompagnamento della proposta - "a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nonché a dare completa attuazione, allargandone al contempo il perimetro di applicazione, all'istituto dell'equo compenso, espressione del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 della nostra Carta

fondamentale".

Nel merito il provvedimento consta di cinque articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto (la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese) e la finalità (la tutela della dignità e del lavoro svolto dai professionisti nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione, nonché la promozione del contrasto all'evasione fiscale) del disegno di legge. L'articolo 2 prevede che ogni istanza presentata alla p.a. nell'ambito dello svolgimento di prestazioni professionali rese alla committenza privata, nei settori nei quali le norme e i regolamenti statali, regionali e provinciali prevedono l'intervento del professionista, deve essere: corredata da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal professionista incaricato e dal committente e redatta ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile (in materia di contratto d'opera), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012, secondo cui il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale). Nella lettera di affidamento dell'incarico è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista in riferimento alle possibili fasi procedurali propedeutiche al rilascio degli atti, nonché la misura del compenso pattuito tra le parti per ognuna delle predette fasi procedurali, nel rispetto dell'[articolo 2233, comma 2, del codice civile](#) (ai sensi del quale in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione) e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

L'articolo 3 stabilisce che l'amministrazione, al momento della ricezione di istanze volte al rilascio di atti autorizzativi o di comunicazione di ultimazione della fase realizzativa o di qualsiasi altro atto costituente elemento conclusivo di un *iter* autorizzativo o realizzativo, debba acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o responsabili, a qualsiasi titolo, dell'esecuzione delle prestazioni professionali. La suddetta dichiarazione attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto della lettera di affidamento dell'incarico. In mancanza del pagamento, la dichiarazione deve attestare l'avvenuta corresponsione al professionista da parte del committente dell'anticipo del compenso pattuito, in misura non inferiore al 30 per cento, nonché il relativo piano dei pagamenti. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario incluso il CRO e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo 4 disciplina le conseguenze della mancata presentazione della lettera di affidamento dell'incarico e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali omissioni costituiscono motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino alla avvenuta integrazione. L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Relatore propone che si svolga un breve ciclo di audizioni con cui l'Ufficio di Presidenza integrato possa coadiuvare la discussione congiunta della Commissione sui due disegni di legge in titolo: ciò mediante un'attività istruttoria che potrebbe contemplare anche l'acquisizione di contributi scritti (compreso quello già pervenuto alla Presidenza dalla InarCassa).

Non facendosi osservazioni la Commissione conviene sulla proposta del relatore ed il Presidente invita i Gruppi a far pervenire l'elenco dei soggetti da audire entro le ore 12 del prossimo venerdì 29 ottobre 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE** - con riferimento agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 agosto ultimo scorso - dà conto della riformulazione dell'emendamento 3.2 (testo 2) a firma Mirabelli, Cirinnà e Rossomando, pervenuta lo scorso 4 agosto e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna. Indi, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il relatore **PEPE** (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa la necessità di una concertazione politica tra i capigruppo della maggioranza, prima della seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, dati per illustrati gli emendamenti proposti, precisa che l'ultimo dei pareri obbligatori richiesti - quello della commissione Bilancio - è previsto nella giornata di oggi, per cui si potrebbe passare alle votazioni nella seduta di domani.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale
(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Stante la richiesta del sottosegretario MULÉ di concertarsi con il Dicastero competente, prima di offrire una risposta alla reiterata richiesta della Commissione di lumi in ordine alla preannunciata proposizione di un testo emendativo del Governo, il **PRESIDENTE** richiede per la seduta di domani la presenza del rappresentante del Governo competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede che venga posto all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 27 ottobre, il seguito della discussione del disegno di legge n. 2326: ai fini della proroga del termine della Commissione di inchiesta sulla comunità "Il Forteto", la relativa Presidente ha infatti fatto pervenire al Relatore la richiesta documentazione istruttoria.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2086](#)

Art. 3

3.2 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito, a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale si applicano in ogni caso le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

